



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6345

Seduta del 14/03/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

REVOCA DELLA D.G.R. N. X/6344 DEL 14/03/2017 E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2017" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

L'atto si compone di 44 pagine
di cui 41 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTO l'art. 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" e in particolare il comma 3 ai sensi del quale il Presidente della Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale, presenta al Consiglio regionale, di norma entro il mese di marzo, un progetto di legge di semplificazione annuale;

RICHIAMATA la d.g.r. n. X/6344, approvata il 14/03/2017, recante "Revoca della d.g.r. n. X/6341 del 13/03/2017 e conseguente approvazione nuovo testo della proposta di progetto di legge "Legge di semplificazione 2017"";

CONSIDERATA la necessità di apportare, a seguito di ulteriore disamina, una parziale rettifica all'articolo 25 della proposta di progetto di legge, allegata alla suddetta deliberazione;

VISTA, altresì, la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che, all'art. 5, commi 10 e 11, costituisce un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio e prevede l'acquisizione del parere del comitato in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali;

PRESO ATTO che, per ragioni di urgenza connesse alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale, la Giunta regionale si riserva di acquisire il parere del suddetto comitato paritetico nel corso dell'iter di perfezionamento del progetto di



Regione Lombardia
LA GIUNTA

legge “Legge di semplificazione 2017”;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

VISTA la proposta di progetto di legge “Legge di semplificazione 2017”;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l’iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione n. X/6344 del 14/03/2017 recante “Revoca della d.g.r. n. X/6341 del 13/03/2017 e conseguente approvazione nuovo testo della proposta di progetto di legge “Legge di semplificazione 2017””;
2. di approvare l’allegata proposta di progetto di legge recante “Legge di semplificazione 2017”;
3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2017

Titolo I – Ambito istituzionale

- **Art. 1** Modifiche alla l.r. 34/1983
- **Art. 2** Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione
- **Art. 3** Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della l.r. 34/1978
- **Art. 4** Modifiche agli articoli 1 e 7 della l.r. 35/2016
- **Art. 5** Modifica all'articolo 52 quater della l.r. 7/2012
- **Art. 6** Modifiche all'articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT
- **Art. 7** Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla l.r. 20/2008
- **Art. 8** Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008
- **Art. 9** Disposizioni in tema di decadenza di comitati ed altri organismi

Titolo II – Ambito economico

- **Art. 10** Commissioni e comitati provinciali di cui all'art. 34 della l.r. 31/2008 – norma transitoria
- **Art. 11** Modifiche all'articolo 47 della l.r. 26/1993
- **Art. 12** Modifiche agli articoli 10 e 14 della l.r. 26/2014
- **Art. 13** Modifiche all'articolo 15 della l.r. 6/2010
- **Art. 14** Modifiche agli articoli 32, 33 e 61 della l.r. 27 /2015
- **Art. 15** Modifiche agli artt. 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014

Titolo III– Ambito territoriale

- **Art. 16** Procedura per l'approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifica dell'Allegato B della l.r. 30/2006
- **Art. 17** Modifiche all'articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all'art. 3 bis della l.r. 9/2001
- **Art. 18** Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifiche agli articoli 34 e 44 della l.r. 6/2012
- **Art. 19** Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008
- **Art. 20** Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all'articolo 9 della l.r. 24/2006
- **Art. 21** Modifiche all'articolo 18 della l.r. 26/2003
- **Art. 22** Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016
- **Art. 23** Modifica all'articolo 22 della l.r. 4/2016
- **Art. 24** Modifiche alla l.r. 33/2015
- **Art. 25** Modifiche alla l.r. 12/2005
- **Art. 26** Modifica all'articolo 43 della l.r. 16/2016

Titolo IV – Ambito sociale e sanitario

- **Art. 27** Modifiche all'articolo 99 della l.r. 33/2009
- **Art. 28** Sostituzione degli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004 e conseguente abrogazione del r.r. 4/1985
- **Art. 29** Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007

Art. 30 Entrata in vigore

Titolo I
Ambito istituzionale

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 34/1983)

1. Alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo il comma 2 bis dell'articolo 13 è inserito il seguente:
“2 ter. In caso di contemporaneo svolgimento del referendum con altre consultazioni elettorali si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni concernenti le altre consultazioni elettorali. In tal caso, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre consultazioni elettorali svolgono altresì, previa intesa con il Ministro dell'Interno anche ai fini del riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni, le operazioni inerenti al referendum.”;
 - b) al comma 5 dell'articolo 15 dopo le parole “hanno inizio” sono inserite le seguenti: *“senza interruzione”;*
 - c) alla fine del comma 1 dell'articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole: *“ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia”;*

Art. 2
(Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione)

1. All'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“d) il revisore legale”;
 - b) la lettera a) del comma 3 è soppressa;
 - c) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“b) le modalità di elezione del presidente”;
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:
 - a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;*
 - b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;*
 - c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di cui uno individuato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;*
 - d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali;*
 - e) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito.”;*
 - e) al comma 5, la parola: *“designati”* è sostituita dalla seguente: *“individuati”;*
 - f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.”;
 - g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati:

- a) un rappresentante della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio;*
- b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;*
- c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;*
- d) due rappresentanti dell'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;*
- e) due rappresentanti dell'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;*
- f) un rappresentante delle associazioni cinofile.”;*

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell'insediamento dei nuovi comitati.”;

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio.”;

j) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. La Regione, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione.”;

k) al comma 11, le parole: “revisore dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “revisore legale”;

l) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5 bis, 7 e 7 bis.”

2. Le procedure di rinnovo dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia avviate alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come modificate dalla presente legge.

Art. 3

(Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della l.r. 34/1978)

1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Fondo di riserva per spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie con stanziamento di sola competenza.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con decreto del dirigente dei servizi finanziari su richiesta del direttore generale competente per materia.

3. Sono considerate spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione

amministrativa reclamate dai creditori e quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione

4. Sul fondo di riserva per le spese obbligatorie non è possibile in alcun caso imputare spese.

5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.”;

b) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

“Art. 40

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste con stanziamento di sola competenza determinato in misura non superiore allo 0,5% del totale delle spese correnti autonome al netto di quelle relative al perimetro sanitario.

2. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere impiegato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie di cui all'articolo 39, comma 2 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, integrando gli stanziamenti di capitoli esistenti o finanziando capitoli di nuova istituzione.

3. Sul fondo di riserva per le spese impreviste non è possibile in alcun caso imputare spese.

4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.”;

c) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Art. 41

(Fondo di riserva del bilancio di cassa)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs 118/2011 è iscritto, nel solo bilancio di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.

2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.

3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente dei servizi finanziari, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da comunicare, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.”

d) il comma 8 bis dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

“8 bis Nel corso dell'esercizio finanziario devono essere prenotati gli impegni relativi alle procedure in fase di indizione per le forniture di beni e servizi. Qualora, entro il termine dell'esercizio, non sia maturata l'obbligazione di spesa verso i terzi, gli impegni prenotati decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Nel caso in cui i tempi di espletamento delle gare indette dovessero dilatarsi oltre le previsioni iniziali sono consentite prenotazioni di impegno anche oltre il triennio.”

Art. 4

(Modifiche agli articoli 1 e 7 della l.r. 35/2016)

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 “Legge di stabilità 2017 – 2019” sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “*e programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" titolo 2 "Spese in conto capitale", nonché alla Missione 7 "Turismo" programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" titolo 2 "Spese in conto capitale".*”;

b) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole “*sono disposti*” sono inserite le seguenti “*sui conti correnti postali esistenti o*”;

c) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.

Art. 5

(Modifica all'articolo 52 quater della l.r. 7/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 quater della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. La Giunta promuove l'Ecosistema Digitale E015 come strumento per lo scambio di dati e l'integrazione fra sistemi informativi di soggetti pubblici e privati anche attraverso l'introduzione di oneri e premialità per gli operatori economici che partecipano a bandi regionali per l'erogazione di finanziamenti, qualora ricorrano le condizioni, anche in via alternativa, della condivisione di informazioni con la Pubblica amministrazione e dell'accessibilità al pubblico di informazioni di interesse generale.
1 ter. Con delibera di Giunta sono definiti i criteri di dettaglio per l'individuazione delle tipologie di bandi per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT)

1. Alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017", sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: *"La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)."*;
 - b) al comma 5 dell'articolo 7 le parole "entro novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 30 giugno 2017"*.
2. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del piano di riordino e riorganizzazione di cui all'articolo 7 della l.r. 34/2016, la società Lombardia Informatica s.p.a. può svolgere attività di centrale di committenza, ai sensi e nel rispetto della normativa statale in materia di contratti pubblici, per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività da parte della Regione e degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007".
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 512 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e del ruolo di soggetto aggregatore di ARCA s.p.a., nonché in relazione alle procedure e alle categorie di beni e servizi individuate nella programmazione integrata di sistema condivisa nell'ambito del Tavolo Tecnico degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3 ter, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008".

Art. 7

(Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla l.r. 20/2008)

1. Al fine di completare il processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, anche in relazione all'attuazione delle leggi regionali 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) e 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), con conseguente accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, gli incarichi di cui agli articoli 25, comma 3, lettere a) e 29, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) confluiscono nella dotazione organica della dirigenza della giunta regionale e la medesima dotazione organica è ridotta a duecento unità.

2. In conseguenza del completamento del processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, gli incarichi di cui al comma 1, precedentemente assegnati a soggetti collocati in aspettativa in applicazione degli articoli 27, comma 8 e 29, comma 6, della l.r. 20/2008, sono affidati a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della giunta regionale ovvero, nel rispetto della normativa di riferimento e dei relativi limiti percentuali, a personale esterno con contratti a tempo determinato.

3. Alla l.r. 20/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 27 le parole "con contratto di diritto privato di durata non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "*a seguito di provvedimento della giunta regionale che ne stabilisce la durata, per un periodo non superiore*" e le parole "Il contratto" sono sostituite dalle seguenti: "*L'incarico*";
- b) i commi 6 e 8 dell'articolo 27 sono abrogati;
- c) al comma 5 dell'articolo 29 le parole "del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "*dell'incarico*";
- d) al comma 6 dell'articolo 29 le parole "di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui ai commi 4, 5 e 7,*";
- e) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 29 le parole "è concordato di volta in volta con l'amministrazione regionale" sono sostituite dalle seguenti: "*è stabilito nel provvedimento di incarico*" e le parole ", tenuto conto dei valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti" sono soppresse.

4. A seguito del processo di riordino e revisione di cui al comma 1, si procede agli adempimenti previsti dall'articolo 26, comma 3, del CCNL per l'area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l'invarianza dei trattamenti economici complessivamente spettanti alla dirigenza alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci a decorrere dalla data stabilita con apposito provvedimento della giunta regionale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sino a tale data restano confermati gli incarichi di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 è inserita la seguente: "*a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 20 ter.*";
- b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 le parole "*diverse da quella di cui al comma 1*" sono sostituite dalle seguenti: "*diverse da quelle di cui al comma 1*";
- c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 le parole "*alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1,*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),*";
- d) dopo il comma 4 ter dell'articolo 20 è inserito il seguente:

"4 quater. Il requisito per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)) si applica, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale 27 gennaio 2016, n. 2 (Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2

“Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)”, limitatamente all'esercizio di una sola delle due funzioni indicate alla stessa lettera b).”;

e) dopo l'articolo 20 bis è inserito il seguente:

“Art. 20 ter

(Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Disposizioni di prima applicazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul BURL sono stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in Conferenza Unificata, e per l'erogazione delle stesse risorse, in caso di relativa regionalizzazione, agli enti di cui all'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è approvata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Legge di semplificazione 2017” ed è aggiornata, per le annualità successive, in caso di attivazione, da parte della Regione, delle procedure di cui all'articolo 4 dell'intesa di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per tre anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.”.

Articolo 9

(Disposizioni in tema di decadenza di comitati ed altri organismi)

- 1.** In caso di cessazione anticipata, per dimissioni o per altre cause, della maggioranza dei componenti dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), del comitato di cui all'articolo 20 della l.r. 20/2008, del Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), nonché del Consiglio di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), l'intero organismo decade ed è ricostituito, secondo le ordinarie procedure di nomina, entro sessanta giorni dal venir meno della maggioranza.

Titolo II

Ambito economico

Art. 10

(Commissioni e comitati provinciali di cui all'articolo 34 della l.r. 31/2008 – norma transitoria)

- 1.** Le commissioni e i comitati provinciali di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) già costituiti e operanti alla data del 1° aprile 2016 continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della composizione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Tale disposizione non si applica alle commissioni e ai comitati costituiti dalla Provincia di Sondrio.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 26/1993)

- 1.** All'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;”;

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all’articolo 13; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a partecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal piano faunistico venatorio territoriale, provvedono all’accertamento, alla quantificazione e all’indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziare nei rispettivi bilanci.”;

d) al comma 2, le parole: *“di cui al comma 1”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui ai commi 1 e 1 bis”;*

e) il comma 3 è abrogato;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal piano faunistico venatorio territoriale.”

Art. 12

(Modifiche agli articoli 10 e 14 della l.r. 26/2014)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 10, dopo le parole: *“decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania)”* sono inserite le seguenti: *“,anche attraverso la procedura di rilascio della tessera professionale europea per le guide alpine,”;*

b) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente:

“b) al riconoscimento di cui all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.”;

c) il comma 3 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate e, in particolare, gli sciatori fuori pista, gli sci alpinisti e gli escursionisti devono rispettare, in quanto applicabili, le regole di comportamento di cui al comma 2 e munirsi di appositi sistemi di autosoccorso qualora sussistano pericoli di valanghe per consentire idonei interventi di soccorso.”

Art. 13

(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”* sono soppresse le seguenti parole: *“; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all’avvio*

dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate”.

Art. 14

(Modifiche agli articoli 32, 33 e 61 della l.r. 27 /2015)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 32 le parole “700 metri” sono sostituite con le parole “seicento metri”;
- b) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “*oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni*”;
- c) al comma 3 dell'articolo 61 le parole “L'agenzia invia annualmente, alla provincia competente o alla Città metropolitana di Milano,” sono sostituite dalle seguenti “L'agenzia invia entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune competente per territorio”.

Art. 15

(Modifiche agli artt. 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014)

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta le seguente:

“e bis): ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA’: consistenti in strumenti negoziali tra pubbliche amministrazioni, da approvarsi previa definizione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta regionale, ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzati alla valorizzazione delle proposte localizzative maggiormente attrattive presenti sul territorio regionale e alla semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di insediamento e per l'esercizio delle attività produttive e di prestazioni di servizi. Gli accordi contengono precisi impegni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento con riferimento ai tempi di autorizzazione e di realizzazione degli interventi, alla consulenza pre istruttoria relativa ai processi di insediamento e alla consulenza funzionale alla realizzazione dell'intervento, alla gestione telematica dei procedimenti da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e all'attivazione di specifici canali di comunicazione telematica con gli enti terzi. L'avvio e la realizzazione delle attività oggetto dell'accordo seguono la disciplina di cui all'art. 7 della presente legge, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La Regione assicura il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni competenti e può prevedere la concessione di contributi ai Comuni sottoscrittori degli accordi, previa definizione dei relativi criteri mediante deliberazione della Giunta regionale. La Giunta monitora con cadenza semestrale gli esiti degli accordi al fine di valutarne la replicabilità e l'ampliamento.”;

b) il comma 3 dell'art. 8 è abrogato;

c) dopo la lettera f), del comma 1 dell'art. 10 è aggiunta la seguente:

“f bis) le attività del Garante regionale delle micro, piccole e medie imprese con un'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche regionali sulle imprese di dimensioni minori”;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Alle spese connesse all'attuazione degli strumenti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e bis) quantificate in sede di prima attuazione in € 4.000.000,00 si fa fronte per l'anno 2017 con le risorse già allocate alla missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 1 "Industria, PMI e artigianato" Titolo I "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale. Per gli anni successivi alle suddette spese si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nei limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 14 “Sviluppo Economico e

Competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e artigianato” Titolo I “Spese correnti” e Titolo II “Spese in conto capitale”.”.

Titolo III Ambito territoriale

Art. 16

(Procedura per l’approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifica dell’Allegato B della l.r. 30/2006)

1. Nell’Allegato B della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007”), il punto 3 dell’elenco delle “Funzioni e attività” è sostituito dal seguente:

“3. Adozione e approvazione, previa intesa con il comune o i comuni interessati e con la provincia territorialmente interessata, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all’articolo 16 della legge recante “Legge di semplificazione 2017” e con i contenuti di cui all’articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.”.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al punto 3 dell’elenco delle “Funzioni e attività” contenuto nell’Allegato B della l.r. 30/2006, non possono contrastare con lo strumento urbanistico vigente, salvo impegno assunto dal comune o dai comuni interessati ad adottare eventuali varianti al rispettivo piano di governo del territorio, e devono essere compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento della provincia territorialmente interessata, salvo impegno della stessa provincia ad adottare eventuali varianti al rispettivo piano. Gli impegni di cui al precedente periodo devono essere assunti, nel caso, in sede di intesa di cui al punto 3 dell’elenco delle “Funzioni e attività” contenuto nell’Allegato B della l.r. 30/2006.

3. La Giunta regionale elabora una proposta di piano regolatore portuale d’intesa con il comune o i comuni interessati e con la provincia interessata, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate. A tal fine, la Giunta regionale pubblica avviso di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

4. La proposta di piano regolatore portuale è adottata dalla Giunta regionale, in via preliminare, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell’intesa di cui al comma 2. La proposta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione per la presentazione di osservazioni entro i successivi sessanta giorni.

5. La Giunta regionale, valutate le osservazioni pervenute, adotta in via definitiva il piano e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

6. Il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il piano regolatore portuale è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, ferma restando la pubblicazione dell’aggiornamento ai sensi del comma 6, nei casi di modifiche concernenti:

a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano;

b) l’aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal piano regolatore portuale che hanno influenza sulla pianificazione; la richiesta motivata di attivazione della procedura di aggiornamento del piano regolatore portuale è presentata dall’ente competente alla realizzazione dell’infrastruttura; la Giunta regionale approva l’aggiornamento, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.

8. Il piano regolatore portuale è soggetto a valutazione ambientale strategica.

9. Ai fini della approvazione del piano regolatore portuale del porto di Mantova - Valdaro, adottato con delibera del consiglio provinciale di Mantova del 30 settembre 2014, n. 48, la Giunta regionale adegua il piano in conformità ai contenuti stabiliti dall'articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015 e secondo la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

Art. 17

(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all'articolo 3 bis della l.r. 9/2001)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 6 dell'articolo 42 dopo le parole "La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo" sono inserite le seguenti: *"nulla osta di cui all'articolo 14, comma 1, del d.p.r. 495/1992 e"* e le parole "parere degli enti" sono sostituite dalle seguenti: *"parere degli altri enti"*;
 - b) dopo il comma 6 dell'articolo 42 è inserito il seguente:
"6 bis. Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità. La giunta regionale definisce le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli elenchi di strade da pubblicare in relazione ai limiti di carico, eventualmente suddivisi anche per asse, ai limiti di sagoma, alle tipologie di veicoli e alle prescrizioni di tutela del patrimonio stradale, stabilendo altresì i tempi e le modalità del relativo aggiornamento. Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o degli elenchi pubblicati si applica quanto previsto dal comma 6."
2. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:
 - a) alla fine del comma 4 dell'articolo 3 bis sono aggiunte le seguenti parole: *" , ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, compresa l'indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali"*.

Art. 18

(Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifiche agli articoli 34 e 44 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2 dell'articolo 34 è inserito il seguente:
"2 bis. Negli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l'impegno a carico dell'impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all'acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale."
 - b) dopo la lettera h) del comma 4 dell'articolo 44 è inserita la seguente:
"h bis) le modalità e i tempi con cui le tariffe concorrono a garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti, in relazione all'effettiva immissione in esercizio del nuovo materiale rotabile, al fine di promuovere investimenti per il rinnovo del materiale rotabile destinato al servizio di trasporto pubblico regionale e locale."

Art. 19
(Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 92:
- 1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea, ordinaria ed eventualmente straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l'adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di classificazione degli immobili, se il consorzio commissariato non abbia in tutto o in parte provveduto, tenuto conto anche dei termini di cui agli articoli 88, comma 3 bis, e 90, comma 1, o in caso di necessità di adeguamento degli stessi piani, e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro i termini stabiliti al comma 6.”;
- 2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il commissario regionale è nominato, ai fini di cui al comma 5, per un massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di commissariamento del consorzio. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo la Giunta regionale provvede alla proroga dell'incarico, nel caso in cui il commissario risulti impossibilitato ad adempiere ai compiti stabiliti ai sensi del comma 5, o alla sostituzione del commissario al quale sia imputabile l'inadempimento di tutti o parte dei compiti stabiliti ai sensi del comma 5; la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica effettua le verifiche preliminari alla decisione della Giunta regionale sulla proroga o sostituzione del commissario. La proroga, previa motivata comunicazione inviata dal commissario alla struttura regionale di cui al precedente periodo, o la sostituzione dello stesso commissario può essere disposta una sola volta e fino a un massimo di ventiquattro mesi.”;
- 3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Al commissario regionale è corrisposto lo stesso trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica, con oneri a carico del consorzio interessato.”;
- b) il comma 5 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:
“5. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese degli enti di cui all'articolo 79 per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo, riconducibili alle finalità istituzionali degli stessi enti, relative alla bonifica e irrigazione dei rispettivi comprensori di appartenenza e può, altresì, contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per attività programmatiche, divulgative, promozionali, di studio e per la costituzione di apposite strutture volte al raccordo per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale o sovra-comprensoriale per le finalità istituzionali degli enti di cui all'articolo 79, effettuate o da effettuare tramite l'unione regionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari per la Lombardia o, ove costituite, tramite altre associazioni dei consorzi di bonifica.”.
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), si applicano anche ai consorzi di bonifica eventualmente commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
(Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all'articolo 9 della l.r. 24/2006)

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), dopo il comma 2 *quinquies* sono aggiunti i seguenti:

“2 sexies. Le misure d’incentivazione di cui ai commi 2bis, 2ter, 2quater e 2quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.

“2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile è autorizzata indipendentemente dall’indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all’articolo 43 della l.r. 12/2005.”.

2. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 dopo le parole *“impianti termici”* è aggiunta la parola *“civili”* e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le seguenti parole: *“nonché ad effettuare il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), ai sensi dell’articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;”*;

b) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 28 dopo le parole *“impianti termici”* è aggiunta la parola *“civili”* e alla fine della stessa lettera sono aggiunte le seguenti parole: *“nonché ad effettuare il controllo, l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell’articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.”*;

3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“nonché per la periodica indizione, da parte della Regione, anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati da mettere a disposizione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili secondo quanto stabilito dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, per l’affidamento degli incarichi di ispezione sugli impianti stessi;”*.

Art. 21

(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 26/2003)

1. Al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) la parola *“giugno”* è sostituita dalla parola *“settembre”*;
- b) alla lettera b) le parole *“entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno,”* sono soppresse.

Art. 22

(Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016)

1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 2 dopo le parole *“programmazione regionale”* sono aggiunte le seguenti: *“, nel rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la*

ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 10 della stessa legge 132/2016, ”;

- b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera d) del comma 3 le parole “e del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria” sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del direttore generale, dei dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.”;
- c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, dopo le parole “programmi annuali” sono aggiunte le seguenti: “che sono redatti nel rispetto dei LEPTA, tengono conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 10 della legge 132/2016 e sono coerenti con i contenuti del PRS e del DEFR e con gli indirizzi regionali agli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 30/2006.”;
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del piano pluriennale, può formulare osservazioni, anche relative alla verifica del rispetto di quanto previsto al comma 1. Le eventuali osservazioni regionali sono vincolanti e comportano l'adeguamento del piano alle stesse, con conseguente successiva riapprovazione del piano da parte del consiglio di amministrazione. Decorso trenta giorni dall'invio del piano alla Giunta regionale senza che la stessa abbia formulato osservazioni ai sensi del primo periodo, l'ARPA procede all'attuazione del piano.”;
 - 3) il comma 5 è abrogato;
 - 4) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole “Sulla base delle proposte del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 18” sono soppresse;
 - b) le parole “dato dalla programmazione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
- d) l'articolo 18 è abrogato;
- e) il comma 2 dell'articolo 26 è abrogato.

Art. 23

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 4/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua), le parole ‘deve essere previsto un idoneo piano della sicurezza’ sono sostituite dalle seguenti: ‘devono essere applicate le misure previste’.

Art. 24

(Modifiche alla l.r. 33/2015)

- 1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
‘1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi

di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All'asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l'irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi.

1 ter. La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie.

1 quater. Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.';

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "di cui all'articolo 5" sono aggiunte le seguenti: " , comma 1,";

c) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole 'possono richiedere' sono aggiunte le seguenti: ' , per le opere e gli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ';

d) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'5. Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, realizzati dal Comune.';

e) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

'4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis.';

f) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:

'1 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante "Legge di semplificazione 2017", adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo.';

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito.";

b) il comma 14 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale ed acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).";

- c) il terzo e il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti: *“Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d'area hanno efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province o della città metropolitana di Milano compresi nel relativo ambito, qualora previsto nello stesso piano territoriale regionale d'area. Per i PGT dei comuni di cui al precedente periodo la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTR è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 13, comma 5.”*;
- d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 le parole *“Il PTR è aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale”* sono sostituite dalle seguenti: *“Il PTR ed i PTR A sono aggiornati annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento di economia e finanza regionale”*;
- e) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all'alinea del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, ferma restando la competenza della Regione riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui al comma 3:”*;
 - 2) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole *“interventi da realizzarsi”* sono aggiunte le seguenti parole: *“anche parzialmente”*;
 - 3) all'alinea del comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:”*;
 - 4) all'alinea del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, ferma restando la competenza della Regione, della Città metropolitana di Milano o della provincia riguardo all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, qualora l'intervento di cui al presente comma rientri anche tra quelli di cui ai commi 3 o 4:”*;
- f) all'articolo 92, comma 5, all'alinea sono aggiunte, in fine, le parole *“uno o più dei seguenti requisiti”* e alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“con superfici di vendita superiori a 10.000 mq”*;
- g) all'articolo 93, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per i programmi integrati di intervento di rilevanza regionale approvati alla data di entrata in vigore della legge recante “Legge di semplificazione 2017”, il collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) può concedere eventuali proroghe ai tempi di realizzazione, per particolari esigenze sopravvenute in fase attuativa o cause di forza maggiore, adeguatamente motivate e documentate. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche ad esse afferenti, che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli immobili privati.”

Art. 26

(Modifica all'articolo 43 della L.r. 16/2016)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 11 dell'articolo 43 dopo le parole *“per l'anno 2016”* sono inserite le seguenti: *“e per l'anno 2017”*.

Titolo IV
Ambito sociale e sanitario

Art. 27
(Modifiche all'art. 99 della l.r. 33/2009)

1. All'articolo 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 3 della lettera a) del comma 3, dopo le parole: “*emergenze epidemiche*” sono inserite le seguenti: “*,compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti,*”;

b) dopo il punto 4 della lettera a) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. il rilascio delle autorizzazioni alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie);

4 ter. il rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:

a) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);

b) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini);

c) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009, n. 158 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;

d) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame.”;

c) dopo il punto 5 della lettera b) del comma 3 è aggiunto il seguente:

“5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 che contiene norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”;

d) dopo il punto 5 della lettera c) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

5 ter. rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività di allevamento o di fornitura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) e relativa attività di controllo;

5 quater. rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli articoli 66, comma 1, e 70, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);

5 quinquies. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

5 sexies. il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale);

5 septies. il riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 (Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina), nonché delle stazioni o dei centri di raccolta dello sperma di equidi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE) e dei gruppi di raccolta di embrioni bovini, ai fini degli scambi intracomunitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina);

5 octies. l'autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali);

5 nonies. la nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al punto 5 octies.”;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis Per lo svolgimento della funzione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) il direttore generale dell'ATS competente per territorio nomina un'apposita commissione costituita da un dirigente, con funzioni di presidente, individuato dallo stesso direttore generale, da un funzionario appartenente alle strutture competenti in materia di agricoltura presso gli uffici territoriali della Regione, da un funzionario veterinario dell'ATS e da due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole locali.”

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 99, comma 3, lettera a), punti 4 bis e 4 ter, lettera b), punto 5 bis, lettera c), punti 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 octies, 5 nonies della l.r. 33/2009, come introdotti dalla presente legge, adottati dalle ATS dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2016, n. 15 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)).

Art. 28

(Sostituzione degli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004 e conseguente abrogazione del r.r. 4/1985)

1. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“ Art. 11

(Tutela sanitaria degli allevamenti di api)

1. Chiunque vende api vive o trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo deve munirsi di un certificato sanitario rilasciato, da non oltre trenta giorni, dal dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario:

a) in cui non sono state rilevate malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale della varroasi;

c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria;

d) che è situato in aree o campi non soggetti alle restrizioni di cui all'articolo 8 del decreto 10 settembre 1999, n. 356 (Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica).

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito di visita effettuata dal veterinario ufficiale se il dipartimento veterinario ravvisa un possibile rischio sanitario sulla base di una valutazione dei fattori di rischio.

3. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria sugli apiari nomadi e stanziali, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi.

4. È vietato effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:

a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;

b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate.

5. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, provvedono all'accertamento, all'irrogazione della sanzione e all'introito dei relativi proventi.”;

b) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Disciplina del nomadismo in apicoltura)

1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico basata sull'utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari.

2. Con decreto del direttore generale è costituita, presso ogni ATS, una commissione apistica locale. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) il responsabile del servizio di sanità animale dell'ATS o suo delegato, in funzione di presidente;

b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori;

c) due dirigenti veterinari del dipartimento veterinario della ATS.

3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del nomadismo, la consistenza massima degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona.

4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione deve richiedere entro il 31 gennaio di ogni anno l'autorizzazione al dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio di destinazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il dipartimento acquisisce il parere della commissione apistica locale.

5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l'urgente trasferimento dell'apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito presentare la richiesta di autorizzazione per lo spostamento degli alveari per nomadismo oltre i termini previsti al comma 4.

6. Per consentire all'apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, sono consentite anticipazioni o proroghe fino a non oltre venti giorni rispetto al periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell'autorizzazione di cui al comma 4.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6 comporta l'applicazione di una sanzione da 250 euro a 1.250 euro. I dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti, a cui è affidata la verifica del rispetto delle indicazioni contenute nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all'accertamento, all'irrogazione delle sanzioni, nonché all'introito dei relativi proventi."

2. E' abrogato il regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 4 (Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo).

Art. 29

(Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

"f bis) la promozione e il sostegno:

1. *in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, di tutti i servizi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali;*
2. *in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza educativa specialistica degli studenti con disabilità fisiche o psichiche";*

b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"1 bis 1 Sono trasferiti ai comuni, in forma singola o associata:

- a) *in relazione a ogni ordine e grado dell'istruzione scolastica e formazione professionale, lo svolgimento di tutti i servizi per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali;*
- b) *in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e formazione professionale, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza educativa specialistica per gli studenti con disabilità con disabilità fisiche o psichiche. ";*

c) il comma 1 ter dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1 ter. La Giunta regionale approva specifiche linee guida per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma singola o associata, delle funzioni di cui al comma 1bis 1."

2. Alle spese derivanti dalle modifiche introdotte alla l.r. 19/2007 dal presente articolo si provvede con le risorse statali di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016').

3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni e destinate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni trasferite.

Art. 30

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Progetto di legge
“Legge di semplificazione 2017”
Relazione illustrativa

Il presente progetto di legge è redatto in virtù della previsione di cui alla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” che, all’articolo 1, comma 3, ha previsto che la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, di norma entro il mese di marzo, un progetto di legge di semplificazione annuale.

La proposta normativa 2017 contiene disposizioni relative agli ambiti istituzionale, economico, territoriale e socio-sanitario rivolte alla semplificazione amministrativa, organizzativa e procedimentale, ovvero intese a fare chiarezza in ordine all’applicazione di disposizioni vigenti, anche armonizzando la disciplina regionale a quella statale, a introdurre chiarimenti procedurali.

Titolo I
Ambito istituzionale

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 34/1983)

Con la presente proposta si interviene sulla legge regionale n. 34/1983 al fine di modificare la disciplina applicabile agli uffici elettorali di sezione nell’ipotesi in cui il referendum regionale si svolga contestualmente ad altre consultazioni elettorali (es. elezioni politiche o amministrative).

In tal caso, infatti, si prevede che la disciplina applicabile, con particolare riferimento alla composizione e al funzionamento degli uffici elettorali di sezione, sia quella relativa alla consultazione elettorale che si svolge contestualmente al referendum regionale.

La precisazione è necessaria poiché nel caso di consultazione referendaria alcuni aspetti relativi agli uffici elettorali di sezione (composizione e funzionamento) sono disciplinati diversamente rispetto all’ipotesi delle altre consultazioni elettorali.

Nel caso di referendum regionale, infatti, l’art. 13 della l.r. 34/1983 stabilisce che l’ufficio è costituito da cinque componenti, mentre nel caso di elezioni europee, politiche o amministrative nell’ufficio elettorale sono presenti sei componenti (vedasi art. 34 DPR 361/57 e art. 20 DPR 570/60).

Pertanto si stabilisce che, nel caso di svolgimento contestuale del referendum con altre elezioni, gli uffici elettorali di sezione costituiti per le altre elezioni svolgono, previa intesa con il Ministro dell’Interno, anche le operazioni di voto e di scrutinio riguardanti il referendum regionale. Nella suddetta intesa con il Ministro dell’Interno, prodromica all’abbinamento, verranno stabiliti anche i criteri per il riparto delle spese relative agli adempimenti elettorali comuni.

Con la modifica dell’art. 15 si rafforza la previsione per cui, nel caso di abbinamento con referendum nazionali o altre elezioni, le operazioni di scrutinio relative al referendum sono effettuate appena concluse le analoghe operazioni concernenti i referendum nazionali o le altre elezioni, senza quindi alcun rinvio al giorno successivo a quello della votazione.

Infine, la modifica dell’art. 25, comma 1, è volta a coordinare la disciplina regionale del referendum consultivo con la disposizione statutaria, sopravvenuta alla l.r. 34/1983, di cui all’art. 52 dello Statuto d’Autonomia della Lombardia.

Art. 2 (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione)

Le modifiche all’art. 30 della l.r. 26/1993 rispondono principalmente all’esigenza di semplificare l’iter procedurale di nomina dei rappresentanti degli enti e dei soggetti privati che concorrono alla composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia.

In estrema sintesi, ogni ente o organizzazione procede direttamente alle nomine e, per tramite degli uffici regionali o della Provincia di Sondrio, le trasmette ai presidenti dei comitati uscenti ai fini della costituzione e insediamento dei nuovi comitati.

Altre modifiche riguardano:

- l'aggiornamento della terminologia riferita al revisore legale e non già al revisore dei conti in sintonia le disposizioni statali;
- l'applicazione della l.r. 25/2009 ai fini delle procedure di nomina dei revisori legali da parte del Consiglio regionale.

S'introduce inoltre una norma di prima applicazione volta a precisare che le nuove disposizioni sul rinnovo dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione.

Art. 3 (Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della l.r. 34/1978)

Le modifiche apportate agli articoli della l.r. 34/1978 recanti la disciplina dei fondi di riserva, rispettivamente l'articolo 39 per spese obbligatorie, l'art. 40 per spese imprevedute e l'art. 41 (Fondo di riserva del bilancio di cassa), sono dettate dall'esigenza di adeguare, con un unico intervento, le attuali norme sui fondi alle disposizioni del d.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici nonché di chiarire le regole di utilizzo dei fondi in questione.

La modifica di cui all'art. 59 è finalizzata a fissare il momento della prenotazione di impegno, già prevista in fase di espletamento delle procedure di gara, sin dalla fase di indizione. Vengono inoltre consentite prenotazioni di impegno anche oltre il triennio per le gare già indette i cui tempi di espletamento dovessero superare le previsioni iniziali. Ciò al fine di assicurare la coerenza della programmazione delle procedure di gara con le risorse finanziarie a bilancio e nell'ottica di semplificare il processo di governo della spesa destinata all'approvvigionamento di beni e servizi.

Art. 4 (Modifiche agli articoli 1 e 7 della l.r. 35/2016)

L'attuale comma 16 dell'articolo 1 consente che le risorse regionali destinate al finanziamento dell'“Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo”, già in disponibilità di fondi conferiti in gestione a Finlombarda, destinati all'erogazione di finanziamenti strumentali all'attuazione delle politiche regionali a sostegno delle MPMI lombarde, possano essere trasferite a Unioncamere Lombardia.

La modifica, introducendo nella norma finanziaria ulteriori programmi di spesa all'interno della missione 14, estende la possibilità di trasferire a Unioncamere anche le risorse, già in disponibilità di fondi conferiti in gestione a Finlombarda, destinati a sostegno delle imprese commerciali e del settore turistico.

L'estensione ad ulteriori programmi di spesa nella norma esistente evita di rifare una nuova norma ad hoc avente lo stesso identico obiettivo; inoltre semplifica e accelera i procedimenti amministrativi relativi al conseguente trasferimento delle risorse.

La norma di cui all'art. 7, prevista per uniformare le modalità dei pagamenti verso Regione laddove prevede che i pagamenti a favore di Regione devono essere effettuati tramite c/c bancario su appositi conti, è stata modificata per tenere conto anche dei conti correnti postali già in essere. Ciò rappresenta una semplificazione nei confronti dei contribuenti che, nelle operazioni di pagamento, hanno accesso facilitato potendo utilizzare il mezzo ritenuto più “comodo”.

Art. 5 (Modifica all'articolo 52 quater della l.r. 7/2012)

L'Ecosistema Digitale E015 è un ambiente digitale di collaborazione, volto a semplificare l'interoperabilità dei sistemi per lo scambio di informazioni e funzionalità fra soggetti diversi, in modo da garantire reciproco vantaggio e favorire la nascita di soluzioni a valore aggiunto per l'utente finale.

L'utilizzo dell'ecosistema facilita:

- la collaborazione tra soggetti pubblici e privati attraverso un modello concreto di interoperabilità;
- l'accesso, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio informativo di imprese ed enti attraverso forme nuove e regolamentate (“open services”);
- la condivisione di informazioni omogenee attraverso la definizione e adozione di “Glossari E015”;
- la collaborazione fra amministrazioni e con la PA centrale nell'ambito delle tematiche proprie dell'Agenda Digitale.

Regione Lombardia si è impegnata già da tempo nella promozione dell'Ecosistema Digitale e, nel tempo, sono nate diverse applicazioni, realizzate dagli aderenti, che utilizzano le informazioni e le modalità di condivisione E015. Alcuni esempi rilevanti:

- La web app di Regione Lombardia "L15" <http://115.regione.lombardia.it/> all'interno della quale vengono presentati contenuti propri di Regione Lombardia (disponibili anche come flussi informativi all'interno dell'Ecosistema Digitale) e viene offerta visibilità ai Servizi E015 pubblicati dai soggetti del territorio;
- Il portale integrato per l'infomobilità del Comune di Milano <https://www.muoversi.milano.it/>, che offre al cittadino un unico strato informativo sul trasporto pubblico, integrando i flussi informativi dei diversi provider di trasporto;
- La startup innovativa di Social Travelling "YAMGU-You Are My Guide" <https://www.yamgu.com/it/home/index>, che fornisce visibilità ai palinsesti eventi in diverse città italiane, resi disponibili come flussi informativi tramite E015;
- La soluzione smart di EPSON "Exposition", in grado di stampare sugli scontrini rilasciati presso i punti cassa di alcuni esercizi commerciali di Milano, le informazioni sugli eventi in corso in prossimità dell'esercizio commerciale appartenenti al Palinsesto di Expo in città.

La norma si propone pertanto l'obiettivo di incrementare l'utilizzo dell'Ecosistema Digitale E015, prevedendo che nei bandi individuati in base ai criteri definiti da apposita delibera di Giunta, l'utilizzo di tale strumento sia condizione necessaria o requisito preferenziale in sede di attribuzione di punteggio, per l'accesso ai bandi medesimi.

In questo modo si semplifica la possibilità sia per le pubbliche amministrazioni che per gli utenti di accedere ad un volume più elevato di informazioni e dati, senza significativi aggravii per coloro che alimentano la piattaforma informatica, in quanto i dati dagli stessi "caricati" sui relativi applicativi/sistemi informatici sarebbero automaticamente trasferiti all'ecosistema E015.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT)

Secondo la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 34/2016 (Collegato 2017), la Giunta regionale è tenuta ad approvare, entro 90 giorni dalla delibera con la quale la stessa Giunta istituisce la cabina di regia inter-assessorile, il piano di riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale. Considerato che la suddetta Cabina di regia è stata istituita con la delibera n. X/6160 del 30 gennaio 2017, il termine di 90 giorni per l'approvazione del piano di riordino scade il 30 aprile 2017.

Si segnala che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 17 febbraio 2017, ha approvato, in esame preliminare, lo schema del decreto legislativo contenente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", con il quale, tra l'altro, si prevede la proroga al 30 giugno 2017 del termine (in scadenza il 23 marzo 2017) per la ricognizione, in funzione di revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni e l'individuazione di quelle da alienare.

L'intervento correttivo del Governo dà seguito e applicazione alla sentenza n. 251/2016 con la quale la Corte costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dalla legge delega Madia (cfr. articoli 16 e 18 della legge n.124/2015), nella parte in cui stabiliva che il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche venisse adottato previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Sul nuovo schema di decreto correttivo dovrà, pertanto, essere acquisita l'intesa della Conferenza Unificata.

Con la modifica proposta al comma 1, riguardante l'art. 7 della l.r. 34/2016, si intende allineare la scadenza del termine per l'approvazione del piano di riordino da parte della Giunta regionale alla nuova scadenza del termine di revisione straordinaria della partecipazioni prevista dal decreto correttivo del TU in materia di società pubbliche, semplificando così il quadro normativo di riferimento (statale e regionale) con la previsione di un identico termine entro il quale adottare i provvedimenti regionali sul riordino delle partecipazioni. L'allineamento dei termini appare, peraltro, una soluzione più che opportuna, se si considera che il riordino può interessare anche società partecipate, oltre che dalla Regione, anche da altre amministrazioni pubbliche per le quali opererebbe la nuova scadenza fissata dal decreto correttivo.

Infine, sempre nell'ottica di semplificare il quadro normativo di riferimento, armonizzando la disciplina regionale a quella statale, si prevede di escludere dal piano regionale di riordino e razionalizzazione le partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate.

Con i successivi commi 2 e 3 si detta una disciplina di carattere transitorio, valevole nelle more dell'adozione delle misure attuative del piano di riordino e riorganizzazione degli enti e delle società previsto dall'art. 7 della l.r. 34/2016, volta a favorire la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività (ICT), attraverso la centralizzazione dei relativi acquisti ed il conseguente obiettivo di semplificazione ed accelerazione delle procedure contrattuali.

A tal fine si prevede di attribuire alla società regionale Lombardia informatica spa (Lispa) la facoltà di svolgere le attività di centrale di committenza per gli acquisti di beni e servizi ICT a favore della Regione e degli enti del sistema regionale, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 512-520, L. 208/2015), che ha dettato specifiche disposizioni per rafforzare la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT, con la finalità di conseguire importanti obiettivi di risparmio della spesa pubblica.

In particolare, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016 ha previsto l'obbligo a carico delle amministrazioni e delle società pubbliche di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi ICT esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori (in Regione Lombardia il ruolo di soggetto aggregatore spetta ad ARCA spa).

In questo contesto, dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione di Consip o Arca, a causa dell'indisponibilità del bene/servizio ICT, sorge per Regione Lombardia e gli enti SIREG la necessità di ricorrere a modalità di acquisto alternative per soddisfare i propri fabbisogni informatici. Questa necessità può avere particolare importanza laddove tali fabbisogni rivestano un carattere trasversale al SIREG, soprattutto con riguardo alle aziende del sistema sanitario regionale, e rivestano interesse strategico per Regione Lombardia.

Ebbene con la proposta normativa di cui ai commi 2 e 3 si consentirebbe alla Regione e agli enti del SIREG di avvalersi, proprio nei casi di assenza di strumenti di acquisto presso Consip e/o Arca, dell'attività di committenza svolta da Lispa, che vedrebbe così valorizzato il suo specifico *know how* in ambito informatico. Le procedure e le aree di intervento nelle quali Lispa opererebbe come centrale di committenza sarebbero individuate, e quindi condivise, nell'ambito del Tavolo Tecnico degli appalti, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3 ter, della l.r. 33/2007.

Art. 7 (Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla l.r. 20/2008)

La norma è finalizzata alla semplificazione ed al completamento dei processi inerenti gli assetti organizzativi della dirigenza ed i connessi affidamenti degli incarichi, oggi possibile grazie alla lunga sperimentazione della struttura organizzativa direzionale che si reputa indispensabile salvaguardare, in quanto ha garantito il raggiungimento di importanti obiettivi istituzionali che hanno contraddistinto da sempre Regione Lombardia, garantendone, fra molti, il conseguimento del risultato di potersi identificare come la Regione con meno dipendenti pubblici in Europa, rispetto al numero di abitanti e agli occupati, nonché in grado di offrire livelli qualitativi dei propri servizi tra i più elevati del paese, pur potendo beneficiare del più basso trasferimento di risorse distribuite dallo Stato agli Enti regionali (2265 euro per abitante per la Lombardia, a fronte di 8964 per abitante, corrispondente all'importo più alto rilevato). Il processo di snellimento della spesa di personale, nonostante il suo alto grado di rigidità, è proseguito anche negli ultimi anni ed in particolare a fronte di un obiettivo di spesa procapite prevista dalla l.r. 20/2008 pari a € 25,00 si è ridotta nell'anno 2011 a € 19,80 e attualmente è attestata a € 17,80 per abitante.

Il processo di semplificazione nasce anche dall'aver condotto a compimento il delicato processo di attuazione delle Leggi Regionali 19/2015 e 32/2015, con il correlato accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, esprimendo la contestuale scelta organizzativa di superare l'istituto della novazione del contratto in occasione dell'attribuzione degli incarichi di Direttore di cui agli articoli 25, comma 3 lett. a) e 29, comma 6, della Legge Regionale 7.07.2008, n. 20, ormai possibile grazie alla maturità organizzativa raggiunta in termini di tenuta generale del sistema e dei connessi risultati conseguiti dalla lunga sperimentazione che ha portato ad un ampliamento delle competenze, con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionali della dirigenza rispetto allo standard preesistente e che ha consentito di ampliare ulteriormente il differenziale

rispetto alle altre Regioni del rapporto fra spese del personale ed entrate correnti, al netto delle entrate vincolate per la spesa sanitaria, già oggi per Regione Lombardia più basso d'Italia.

Il processo di semplificazione sopra descritto può inoltre accompagnarsi ad un altro importante risultato di razionalizzazione, grazie all'ulteriore riduzione della dotazione organica della dirigenza da 210 a 200 unità, nonostante la ricollocazione di nove unità dirigenziali a seguito del processo di riordino delle funzioni in precedenza delegate alle Province.

Rimane confermata la struttura organizzativa della giunta regionale, così come previsto dall'art. 11 della L.R. 20/2008, che qualifica, anche ai sensi dell'art. 27 del CCNL 23.12.1999, le direzioni generali e centrali quali Unità organizzative complesse e le modifiche proposte agli articoli 27 e 29 della l.r. 20/2008 semplificano le modalità di conferimento degli incarichi cd. apicali nel caso di personale appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta.

Si prevede, infine, che le disposizioni contenute nella norma proposta sono efficaci a decorrere dalla data stabilita con apposito provvedimento della giunta regionale da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e che, sino a tale data, restano confermati gli incarichi oggetto di riordino e revisione in essere alla data di entrata in vigore della medesima norma.

Art. 8 (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008)

Le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b, c) ed e) alla l.r. 19/2008 sono finalizzate a disciplinare, in via di prima applicazione, il riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1° marzo 2006 "Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'intesa sancita con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131", sancita in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali, in caso di regionalizzazione delle stesse risorse. Con deliberazione della Giunta regionale saranno stabiliti termini, criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione delle risorse agli enti beneficiari (non solo unioni di comuni lombarde, ma anche le altre unioni e le comunità montane): l'efficacia della deliberazione sarà condizionata all'effettiva regionalizzazione delle risorse finanziarie da ripartire. In sostanza, il riparto delle risorse statali non sarebbe più rimesso alla disciplina statale, ma sarebbe la Giunta regionale a regolare tali procedure tenendo conto, anche ai fini della semplificazione delle stesse, delle specificità territoriali e aggregative delle forme associative lombarde. La disciplina è regolata in via di prima applicazione, per il primo triennio, nelle more di un consolidamento delle procedure sulla base della prassi nel frattempo maturata.

La proposta di cui al comma 1, lettera d), permette l'accesso ai contributi regionali (per il periodo indicato: 3 anni dalla vigenza del reg. reg. 2/2016) a tutte le unioni di comuni lombarde che non siano in condizione di esercitare in forma associata sia la funzione A) "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" sia la funzione D) "Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale", di cui alla tabella "2" dell'Allegato A del reg. reg. 2/2009, per tutti i comuni aderenti con popolazione fino a 5.000 abitanti o con popolazione fino a 3.000 abitanti per i comuni appartenuti o appartenenti a comunità montana. La deroga temporanea alla disciplina prevista dal reg. reg. 2/2009 dipende dalla necessità di disporre di un periodo adeguato al fine di organizzare – da parte dell'unione - l'esercizio associato di funzioni amministrative altamente complesse, anche in ragione delle recenti modifiche regolamentari introdotte con reg. reg. n. 8/2016. La semplificazione operata è, appunto, nel senso di adattare la nuova disciplina all'effettivo contesto nel quale la stessa trova applicazione.

Art. 9 (Disposizioni in tema di decadenza di comitati ed altri organismi)

Lo svolgimento delle funzioni proprie dei comitati previsti dall'articolo 8 della l.r. 20/2008 così come dal Consiglio di cui alla l.r. 5/2016 richiede la contestuale presenza in tali organismi, per il loro efficace funzionamento, di un ponderato temperamento delle specificità professionali dei propri componenti. La cessazione anticipata dall'incarico della maggioranza dei componenti altera inevitabilmente la sintesi delle professionalità necessarie effettuato dalla Giunta regionale in sede di nomina, nonché le modalità di regolare

funzionamento dell'organismo. Ne deriva la necessità di una integrale ricostituzione al fine di poter assicurare lo svolgimento delle funzioni cui tali comitati sono preposti.

Titolo II Ambito economico

Art. 10 (Commissioni e comitati provinciali di cui all'articolo 34 della l.r. 31/2008 – norma transitoria)

A seguito della "legge Delrio" e del riordino delle funzioni provinciali è mutato profondamente il quadro delle competenze relative alla gestione di tutti gli adempimenti in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

La Regione, anche attraverso un'importante modifica organizzativa [basti pensare che circa 400 unità lavorative sono transitate dalle province a RL], a partire dal 1° aprile 2016 ha riassunto tutte le funzioni e competenze prima provinciali, con l'onere di garantire la piena operatività senza soluzioni di continuità che impattassero negativamente sull'utenza.

Ora, così come avviene in altri comparti, nel tempo la normativa sia nazionale che regionale ha previsto in materia agricola l'istituzione di commissioni e comitati con funzioni e composizione di vario genere che, nel quadro delle norme previgenti al riordino, venivano nominate dalle province

Con il passaggio delle funzioni si pone la duplice criticità di garantire l'operatività di tali organismi senza interruzioni e nel contempo di procedere ad una ricognizione puntuale al fine di avviare l'iter connesso al rinnovo degli stessi.

Nelle more della ricognizione di cui sopra, si propone di disciplinare il periodo transitorio decorrente dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2017.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 47 della l.r. 26/1993)

L'inserimento del comma 1bis nell'art. 47 della l.r. 26/1993 è finalizzato a semplificare la procedura di accertamento, quantificazione e indennizzo dei danni prodotti da fauna selvatica. Tale comma infatti mira a una formulazione più aderente al dettato dell'art. 26, comma 3, della legge n. 157/92, che prevede una verifica del danno anche mediante sopralluogo e ispezioni. Si supera quindi la modalità della perizia precedentemente prevista, rinviando a una disciplina della giunta e, per la provincia di Sondrio, al piano faunistico venatorio territoriale, la definizione di tempistiche e modalità in base a cui la verifica del danno deve effettuarsi. Le modifiche di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 e del comma 2 sono intese a rendere i commi 1 e 2 coerenti con il nuovo comma 1 bis.

L'abrogazione del comma 3 è finalizzata a fare chiarezza e a semplificare la procedura che non può superare quanto già previsto dai regolamenti comunitari.

Con la modifica al comma 5 si semplifica la procedura, rimandando tempistica e modalità di concessione dei contributi per la prevenzione dei danni prodotti da fauna selvatica ad una disciplina della giunta regionale e, per la provincia di Sondrio, al piano faunistico venatorio territoriale. In tal modo, il comma 5 viene reso coerente con quanto previsto dal nuovo comma 1bis. Inoltre, si rende più agevole l'aggiornamento delle modalità di concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni, rispetto alla continua evoluzione delle norme comunitarie e nazionali di settore.

Art. 12 (Modifiche agli articoli 10 e 14 della l.r. 26/2014)

La proposta di modifica dell'art. 10, comma 3, lett. a), della l.r. 26/2014 richiama - per finalità di semplificazione - la procedura di rilascio della tessera professionale europea per le guide alpine introdotta dal d.lgs. 15/2016 che ha modificato il d.lgs. 206/2007.

L'ulteriore modifica al comma 3, lett. b), dello stesso articolo si rende necessaria in quanto l'attuale formulazione fa riferimento a una normativa non più in vigore; si introduce pertanto il corretto riferimento normativo per gli stranieri extracomunitari (DPR 394/1999).

La proposta di modifica dell'art. 14, comma 3, tende a rendere più chiara la formulazione della norma che ha determinato difficoltà interpretative e applicative in particolare da parte degli organi preposti al controllo. Il riferimento ai sistemi di autosoccorso ha un contenuto più ampio rispetto ai soli "sistemi elettronici" in quanto include oltre a questi ultimi (ARTVA - apparecchio di ricerca travolti in valanga) anche altri attrezzi, quali

pala e sonda. La modifica non rappresenta pertanto un arretramento rispetto alla sicurezza degli utenti. Inoltre si ritiene necessario riportare l'espressione: "escursionisti" in luogo di "escursionisti d'alta quota", in quanto tale espressione non risulta chiara e determina incertezze nell'applicazione della norma.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 6/2010)

In base all'art. 15 della l.r. n. 6/2010 la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a SCIA di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990.

Gli apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari devono rispettare una articolata normativa comunitaria e statale in materia di igiene degli alimenti con particolare riferimento a:

- Regolamento 178/2002 che identifica nell'analisi del rischio (valutazione, gestione, comunicazione), nell'adozione dei principi di analisi HACCP, nella responsabilizzazione primaria degli operatori e nel concetto di rintracciabilità i cardini del sistema di controllo nell'ambito della tutela degli interessi dei consumatori.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

In attuazione del Regolamento n. 178 del 2002, dal primo gennaio 2005, la rintracciabilità è divenuta obbligatoria per tutti i prodotti alimentari o che contribuiscano alla formazione dell'alimento. Le aziende devono istituire una procedura operativa per l'identificazione e la rintracciabilità del lotto di merce con la finalità di ritirare dal commercio, in tempi brevi, l'eventuale prodotto non idoneo. Tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei prodotti deve essere archiviata e a disposizione delle autorità sanitarie.

Si ritiene necessario semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli imprenditori che vendono prodotti alimentari attraverso i distributori automatici richiesti dall'art. 15 della l.r. n. 6/2010 per la parte in cui prevedono l'invio di comunicazioni semestrali alle ex-ASL, ora ATS, relative alle cessazioni e nuove attivazioni dei distributori.

L'obbligo in esame, di fatto, non incide sulle modalità operative con le quali le ASL, ora ATS, effettuano i controlli, dovendo comunque fare riferimento alla sede legale e/o operativa dell'impresa per avere informazioni sulla tracciabilità dei prodotti in vendita.

Si evidenzia che i controlli possono essere effettuati comunque e in qualsiasi momento dal personale sanitario o tecnico dipendente dall'autorità sanitaria che, nei limiti del servizio, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o ufficiale di polizia giudiziaria.

L'intervento di semplificazione è motivato dal fatto che in base al Decreto Legislativo n. 127/2015 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23", art. 2, comma 2, a decorrere dal primo aprile 2017, le imprese devono trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, tutti i dati delle vendite effettuate.

Art. 14 (Modifiche agli articoli 32, 33 e 61 della l.r. 27/2015)

Riguardo alle modifiche dell'art. 32 comma 2 l.r. 27/2015, si ritiene necessario abbassare la quota minima di altitudine per essere considerati "rifugi escursionistici" dagli attuali 700 mt, previsti nell'odierna formulazione, a 600mt, per permettere una maggiore inclusività della categoria e consentire così il riconoscimento della classificazione di rifugio, con i conseguenziali vantaggi che possono derivarne, anche a strutture al di sotto dei 700mt.

L'emendamento in questione permetterebbe inoltre di allineare tale parametro alla definizione di "montagna" secondo le convenzioni europee, per cui l'altitudine per essere considerata tale è di almeno 600mt sul livello del mare (s.l.m.).

Stessa ratio di maggiore inclusività, ma contenuto diverso, è quella che muove la proposta di modifica di cui all'art. 33 comma 4 la cui introduzione si ritiene necessaria per permettere, a chi abbia rivestito il ruolo di "coadiutore familiare" per almeno 3 anni nella gestione di un rifugio, di accedere alla qualifica di Gestore di rifugio senza esserne stato necessariamente il titolare.

Essendo il Comune titolare delle funzioni di vigilanza e controllo ex art. 68 anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla l. 689/1981 e dalla l.r. 1/2012, si ritiene necessaria la modifica del comma 3 dell'art. 61 della l.r. 27/2015, così da evitare il "doppio passaggio" della documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dalla Agenzia di viaggio e turismo alla Provincia territorialmente competente e, da questa, al Comune territorialmente competente per espletare materialmente le funzioni di vigilanza attribuitegli dalla normativa regionale. Anche la precisazione del termine, entro il 31 dicembre di ogni anno, entro il quale le agenzie devono inviare la documentazione è finalizzata ad agevolare lo svolgimento da parte dei comuni delle funzioni di vigilanza.

Art. 15 (Modifiche agli artt. 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014)

La modifica all'articolo 2 è volta ad integrare gli strumenti già previsti dalla l.r. 11/2014 a sostegno della competitività delle imprese, prevedendo espressamente anche gli accordi per l'attrattività, quali strumenti volti a valorizzare l'offerta localizzativa presente sul territorio regionale a favore degli investitori e ad assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi nell'ambito di un procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 160/2010. Conseguentemente è modificata la norma finanziaria della l.r. 11/2014.

Le modifiche all'articolo 8 e all'articolo 10 della l.r. 11/2014 sono volte a favorire una semplificazione degli strumenti di rendicontazione delle politiche regionali e una lettura organica delle attività realizzate: a tal fine la relazione sulle attività svolte dal Garante regionale è ricompresa nell'ambito della relazione sulle politiche per le imprese di cui all'art. 10 della l.r. 11/2014. La comunicazione al Garante nazionale è assolta nell'ambito dell'attività di monitoraggio e di raccordo prevista dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese».

Titolo III Ambito territoriale

Art. 16 (Procedura per l'approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifica dell'Allegato B della l.r. 30/2006)

Regione Lombardia, con la L.R. 30/2006, ha introdotto l'obbligo di redazione del Piano Regolatore Portuale (PRP) per i porti di Cremona e Mantova, obbligo poi confermato nel r.r. 9/2015, senza però disciplinarne il relativo procedimento di adozione/approvazione/variante/modifica.

Il PRP è stato introdotto dalla legge 84/94, che assegna le competenze in materia di pianificazione portuale alle Autorità Portuali, che hanno l'obbligo di redigere il Piano regolatore delle aree portuali previa Intesa con i Comuni interessati, non potendo essere in contrasto con le previsioni urbanistiche dei piani regolatori comunali. L'iter previsto dalla legge 84/94 è il seguente: intesa col comune, adozione da parte dell'autorità portuale, trasmissione al CSLLPP per il parere e approvazione finale da parte della Regione.

La legge 84/94 non può tuttavia essere automaticamente applicata ai casi di Mantova e Cremona in quanto non riguardante i porti fluviali: i porti di Cremona e Mantova non sono inseriti all'interno degli elenchi della L. 84/94 e nemmeno nell'allegato A del D.Lgs 4 agosto 2016 n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84, attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015. N. 124".

L'art. 17 della L.R. 24/2014 attribuisce la funzione di Autorità portuale per i porti fluviali di Cremona e Mantova alla Regione stessa; in ogni caso, fino alla completa attuazione del processo di trasferimento alla Regione di tali funzioni, l'esercizio delle stesse permane in capo alle Province.

La norma proposta, concepita per fornire alla Regione lo strumento per il governo dell'uso degli spazi portuali in un'ottica di Sistema Portuale – come previsto dal regolamento regionale n. 9/2015 e in analogia all'evoluzione della normativa statale sui porti - avrà efficacia solo a processo di trasferimento delle funzioni compiuto (comma 10).

Inoltre la norma agevola l'iter di approvazione dello strumento urbanistico che governa gli ambiti portuali interni regionali afferenti al sistema idroviario, ovvero il Piano Regolatore Portuale, colmando un vuoto normativo relativo alle procedure da seguire per il perfezionamento del relativo procedimento. In tal modo si concretizza una semplificazione amministrativa in quanto si rende compiutamente applicabile uno strumento di pianificazione territoriale.

Infatti tale strumento, previsto dalla legge regionale 30/2006 e successive modifiche e definito nei suoi contenuti da Regolamento Regionale n. 9/2015, è ancora oggi privo di riferimenti normativi che chiariscano quali procedure adottare per pervenire alla sua approvazione finale.

La proposta, ispirata per analogia alle norme statali che regolano l'iter dei Piani Regolatori Portuali dei porti marittimi, richiama procedure già presenti nella legge urbanistica regionale 12/2005 (in particolare, per i PTRAs), riferendole all'oggetto "Piano Regolatore Portuale".

Art. 17 (Modifiche all'articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all'articolo 3 bis della l.r. 9/2001)

La disciplina relativa alle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità sulla rete viaria regionale è dettata dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione dello stesso, da numerose Circolari/Direttive Ministeriali, nonché dalla norma regionale vigente.

La proposta mira a semplificare la normativa regionale ponendo in capo agli enti proprietari delle strade l'obbligo di pubblicare le cartografie delle strade di rispettiva competenza, con l'indicazione dei limiti di percorribilità su ciascuna, assicurando tuttavia la piena funzionalità della rete stradale ed il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza.

In tal modo le Province e la Città Metropolitana, competenti al rilascio dell'autorizzazione, possono assumere tutte le informazioni necessarie consultando direttamente il materiale pubblicato, eliminando così la necessità di acquisire i pareri e i nulla osta dai singoli enti interessati.

La proposta normativa prevede pertanto la sostituzione dei pareri e dei nulla osta degli enti proprietari delle strade con le cartografie delle strade di rispettiva competenza definite per i limiti di massa e sagoma del trasporto/veicolo eccezionale che saranno individuati con delibera di Giunta, ponendo in capo agli stessi l'obbligo di pubblicarle e mantenerle aggiornate.

Oltre a semplificare l'iter autorizzativo, per i casi in cui è prevista la cartografia dell'Ente proprietario, l'utilizzo della stessa permette di sistematizzare le informazioni sulla percorribilità della rete viaria per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, promuovendo azioni di monitoraggio e controllo dei principali manufatti.

Art. 18 (Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifiche agli articoli 34 e 44 della l.r. 6/2012)

La proposta di integrazione legislativa in oggetto ha come obiettivo la promozione degli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario e automobilistico, finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e dell'attrattività del sistema di trasporto pubblico locale, attraverso la previsione di un meccanismo di adeguamento tariffario strettamente legato agli investimenti pianificati e realizzati.

La Giunta regionale, attraverso il regolamento regionale tariffario previsto dall'art.44 della l.r.n.6/2012, determina le modalità e i termini dell'adeguamento dei livelli tariffari e la pianificazione temporale per la loro applicazione, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti effettuati, a condizione che essi siano effettivamente realizzati e si traducano concretamente nell'inserimento in servizio commerciale del materiale rotabile.

In tal modo l'adeguamento tariffario si accompagna necessariamente ad un miglioramento del servizio percepibile e riscontrabile dall'utenza.

Inoltre, al fine di assicurare la continuità degli investimenti programmati si prevede una modifica all'articolo 34 della l.r. 6/2012 volta a stabilire negli atti relativi alle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario l'impegno in capo al nuovo aggiudicatario ad acquistare o noleggiare il materiale rotabile oggetto di investimenti effettuati dal precedente gestore, secondo specifiche modalità, termini e condizioni definite dalla giunta regionale.

Art. 19 (Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008)

La modifica dell'articolo 92 della l.r. 31/2008 appare necessaria per definire meglio la temporalità e i compiti dei commissari nominati dalla Regione per la gestione di consorzi di bonifica e irrigazione di primo grado i cui consigli di amministrazione siano stati sciolti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 92. La nuova norma, che introduce una misura di semplificazione (in termini di maggiore chiarezza) procedurale, prevede

il commissariamento per motivazioni attinenti la gestione temporanea ordinaria ed eventualmente straordinaria del consorzio, per la predisposizione e l'adozione del piano comprensoriale di bonifica e del piano di classificazione degli immobili e fino all'indizione delle elezioni consortili. Inoltre il provvedimento di Giunta regionale stabilirà eventuali ed ulteriori compiti che il commissario dovrà adempiere nello svolgimento della sua attività. Il commissario regionale rimarrà in carica, in una prima fase, per massimo due anni (anziché uno, come attualmente previsto al comma 5 dell'articolo 92), tenuto conto anche delle scadenze di legge previste per l'adozione dei piani di cui agli articoli 88 e 90 della l.r. 31/2008, e potrà essere prorogato o sostituito, una sola volta, per un periodo di non oltre 24 mesi.

La proroga sarà disposta dalla Giunta regionale, se l'attività commissariale non si sia completata o subentrino eventi imprevisi e imprevedibili, che rientrano nella fattispecie della gestione straordinaria, previa motivata comunicazione del commissario agli uffici regionali, ai quali compete la verifica preliminare alla decisione della Giunta; sarà disposta, invece, la sostituzione del commissario cui sia imputabile l'inadempimento di tutto o parte dell'incarico assegnato, previa verifica a cura degli uffici regionali (comma 6, art. 92).

Viene soppressa, infine, la previsione di riduzione, nella misura del 50%, dell'emolumento spettante al commissario ai sensi del comma 7 dell'articolo 92, in quanto l'attività prevista per la proroga di cui al comma 6 dello stesso articolo potrebbe essere di natura tecnico amministrativa direttamente in capo al commissario e non causata da una inadempienza commissariale.

La modifica del comma 5 dell'articolo 95 è volta a meglio chiarire le modalità procedurali e i potenziali beneficiari dei finanziamenti regionali per attività conoscitive, di studio o divulgative relative alla bonifica e all'irrigazione, operando in tal modo una semplificazione delle diverse procedure di assegnazione dei contributi regionali; in particolare, la riformulazione del comma 5 consente di individuare con maggiore precisione le attività e gli studi di interesse regionale o di carattere sovra comprensoriale, che – in quanto interessanti tutto il territorio di pianura o di una sua porzione pur sempre sovra comprensoriale - sono di esclusivo interesse dell'associazione rappresentativa dei consorzi di bonifica, più che dei singoli consorzi. Se oggi gli uffici regionali devono predisporre appositi bandi per finanziare attività di interesse regionale o che hanno carattere sovra comprensoriale e pertanto di interesse associazionistico ovvero di interesse di più consorzi fino ricoprire un interesse di tutta la pianura lombarda (e che spesso rivestono un'urgenza in quanto in ottemperanza a disposizioni nazionali o europee), con la modifica proposta sarà possibile assegnare direttamente all'URBIM Lombardia il contributo regionale dedicato a tali finalità, in quanto unica associazione (allo stato costituita) dei consorzi di bonifica della Lombardia, con conseguente economia procedimentale; si ricorrerà, naturalmente, a procedure di evidenza pubblica, qualora fossero nel frattempo costituite altre associazioni rappresentative dei consorzi di bonifica, ulteriori all'URBIM Lombardia.

Dal momento che i contributi regionali per le attività di cui al comma 5 dell'articolo 95 della l.r. 31/2008 sono destinati all'effettuazione di compiti di natura sostanzialmente pubblico-istituzionale (si veda anche il richiamo, contenuto in articolato, alle finalità istituzionali dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 79 della l.r. 31/2008), le disposizioni in questione non rientrano nell'ambito d'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato.

Art. 20 (Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all'articolo 9 della l.r. 24/2006)

Riguardo alle modifiche dell'articolo 4 della l.r. 31/2014 si osserva che il nuovo comma 2 sexies apporta un chiarimento che semplifica e favorisce la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, evitando le difformità nell'applicazione delle norme che si verificano da Comune a Comune; la proposta normativa, in particolare, precisa in via definitiva la possibilità di cumulare i benefici previsti dalle diverse fonti citate. Anche il nuovo comma 2 septies risponde alla finalità di puntualizzare i contenuti di indicazioni tecniche ordinariamente fornite da Regione sia ai Comuni sia ai professionisti, così evitando tempi e modi di corrispondenza scritta e telefonica tra gli enti sul punto: nello specifico, gli interventi sui rivestimenti esterni degli edifici (quando non sono di mera finitura) debbono rispettare i requisiti di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale, disciplina che costituisce l'attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie e che è finalizzata a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico previsti dall'Unione Europea. Pertanto, si ritiene che debbano essere sempre autorizzati e che, al fine di incentivarli, sia opportuno non assoggettarli al contributo di costruzione (si ricorda che in quest'ultimo sono inclusi gli oneri di urbanizzazione, che si pagano sul volume lordo).

Riguardo alle modifiche agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003, si osserva che l'art. 16, comma 14, del d.lgs. 102/2014 attribuisce alle Regioni o agli enti da esse delegati l'irrogazione delle sanzioni (da 500 a 2.500 euro per condominio) in caso di mancato rispetto dei criteri per il riparto delle spese di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, lettera d) del d.lgs. 102/2014 (*"l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese"*). La Regione, prima con la l.r. 1/2000, poi con la l.r. 26/2003, ha confermato in capo alle province (e, per quella di Milano, alla Città metropolitana) e ai Comuni con più di 40.000 abitanti la competenza in materia di ispezioni sugli impianti termici civili, già loro attribuita dal DPR 412/1993; è, pertanto, opportuno perseguire l'integrazione e completezza organica della funzione attribuendo agli stessi enti anche la competenza relativa ai controlli, all'irrogazione delle sanzioni ed al loro introito, al fine di ridurre ed economizzare nella gestione delle risorse umane destinate agli adempimenti ispettivi correlati agli impianti termici civili.

La proposta di modifica dell'articolo 9 della l.r. 24/2006 deriva dalla riscontrata esigenza di unificare, a livello regionale, le attività di formazione e selezione degli ispettori degli impianti termici, oggi affidate ai singoli enti locali con dispendio di risorse finanziarie, strumentali, umane e con il risultato di avere criteri di selezione diversi tra i vari enti. Attualmente il sistema di selezione, formazione e incarico degli ispettori degli impianti termici è in capo agli enti locali, ciascuno dei quali provvede ad effettuare la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli ispettori, utilizzando propri criteri per quanto riguarda l'obbligo di aggiornamento professionale, le modalità di ispezione, il corrispettivo da riconoscere al singolo ispettore. In proposito, si fa presente che l'art. 9, comma 5-quinquies, del d.lgs. 192/2005 prevede quanto segue:

"Le regioni e le province autonome in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:

- a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;*
- b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi."*

Art. 21 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 26/2003)

La proposta di cui alla lettera a) è diretta a semplificare l'attività di elaborazione, da parte di ARPA, dei dati sui rifiuti acquisiti mediante l'applicativo web O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), consentendo all'Agenzia un tempo più congruo, tenuto conto che:

- a) per la parte relativa ai rifiuti urbani la compilazione è effettuata dai Comuni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei dati;
- b) per la produzione dei rifiuti speciali, i dati derivano dalle elaborazioni effettuate sui dati dichiarati nei MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale di cui alla L. 70/94), disponibili all' Agenzia solo dopo la trasmissione degli stessi da parte delle competenti CCIAA. Ad esempio, l'acquisizione dei MUD 2015 (anno di riferimento 2014) è stata effettuata nel mese di gennaio 2016.
- c) per quanto riguarda i dati relativi ai rifiuti gestiti nelle principali tipologie di impianti di recupero e/o smaltimento, la compilazione è effettuata dai gestori degli impianti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Solo a partire dal mese di maggio, ARPA ha a disposizione tutti i dati necessari per elaborare e redigere la relazione annuale di propria competenza.

Si ritiene, quindi, di posticipare il termine previsto dal comma 4 lettera a) dell'art 18 della l.r. 26/2003 dal 30 giugno al 30 settembre per permettere agli Uffici competenti di ARPA di avere il tempo necessario per elaborare i dati ricevuti e redigere la relazione di competenza, semplificando, così, l'attività di elaborazione da parte dell'Agenzia.

La proposta di modifica di cui alla lettera b) è diretta ad eliminare le tempistiche del 30 giugno e 31 dicembre, previste dal comma 4, lettera b) dell'articolo 18 della l.r. 26/2003, determinando lo snellimento dell'attività di elaborazione di ARPA, nonché l'adeguamento alla circostanza che l'Osservatorio regionale fornisce i dati relativi ai flussi di rifiuti gestiti dai singoli impianti ai competenti Uffici della Giunta regionale in modo sistematico e non solo con quelle cadenze prestabilite e individuate dalla legge. Infatti, il ruolo dell'Osservatorio è anche quello di supportare gli Uffici della Giunta elaborando e trasmettendo i dati sui flussi dei rifiuti necessari all'attività di pianificazione ogni volta che risulti necessario.

Art. 22 (Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016)

Le modifiche normative proposte hanno ad oggetto la l.r. 16/1999, che ha istituito ARPA, e sono finalizzate, in un'ottica di semplificazione amministrativa, da una parte a rendere coerente l'ordinamento regionale con la recente riforma del sistema delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, operata dal legislatore statale con la l. 132/2016, dall'altra ad eliminare i riferimenti ad organismi che dalla loro istituzione sono rimasti inoperativi.

L'intervento legislativo è peraltro dovuto, anche in forza di quanto previsto dal legislatore statale nella l. 132/2016, che assegna alle Regioni 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (14 gennaio 2017) per apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto della nuova normativa.

La necessità di coerenza la normativa regionale con quella statale sopravvenuta riguarda in particolare l'aspetto della programmazione. La citata l. 132/16, infatti, ha attribuito al MATTM la competenza ad approvare il programma triennale delle attività del Sistema nazionale delle Agenzie. Tale documento individuerà le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale e costituirà il documento di riferimento per la definizione della pianificazione delle Agenzie regionali. Altro documento vincolante per la pianificazione sarà il Catalogo dei LEPTA, approvato con DPCM. I LEPTA costituiscono infatti il livello minimo omogeneo di prestazioni tecnico-ambientali che bisognerà garantire in tutto il territorio nazionale, al cui rispetto sarà preordinata tutta l'attività delle ARPA.

Il richiamo al rispetto dei suddetti documenti di programmazione è l'oggetto delle modifiche apportate all'art. 2 comma 2 e all'art. 17 commi 1 e 6 della l.r. 16/1999.

Poiché la programmazione di ARPA resta vincolata anche ai documenti strategici approvati dalla Giunta regionale (anche in funzione di eventuali diversi obiettivi ed attività ad essa assegnati, ulteriori rispetto a quelli che discendono dalla programmazione statale), con la sostituzione del comma 4 dell'art. 17 si propone di istituzionalizzare un ruolo attivo della Giunta regionale nella verifica della coerenza del piano pluriennale, che resta atto di competenza del CdA. Il piano pertanto, una volta approvato, sarà trasmesso alla Giunta regionale che, nei successivi 30 giorni, potrà formulare osservazioni, che obbligheranno all'adeguamento del piano stesso. In assenza di osservazioni entro il suddetto termine, ARPA potrà invece procedere alla sua esecuzione.

Sempre con l'obiettivo di adeguare l'ordinamento regionale alla riforma statale, viene soppresso il riferimento contenuto nell'art. 16 comma 3 lettera d) della l.r. 16/1999 all'individuazione, nel regolamento organizzativo di ARPA, del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di UPG. La materia è stata infatti normata dalla l. 132/2016, che ha previsto che le modalità di individuazione del personale incaricato di interventi ispettivi siano disciplinate con apposito DPR. Sulla base delle predette modalità, i legali rappresentanti delle ARPA potranno procedere direttamente alla individuazione e alla nomina dei propri dipendenti con qualifica di UPG. Il nuovo comma 6.1 dell'art. 16 allinea la disciplina regionale a quanto previsto da quella statale.

Viene inoltre proposta l'abrogazione dell'art. 18 della l.r. 16/99, che istituiva il Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento. Tale organismo, infatti, non si è mai costituito e non ha mai operato. Esso inoltre, se trovava una sua ratio all'epoca dell'entrata in vigore della legge regionale istitutiva di ARPA, non ha oramai più ragione d'essere, dati anche i profondi mutamenti apportati nel frattempo all'ordinamento istituzionale e alle funzioni delle province dalla normativa statale, con particolare riferimento alla l. 56/2014 (cd. legge Delrio).

Per le stesse ragioni e in un'ottica di semplificazione viene proposta l'abrogazione dell'art. 26 comma 2 della l.r. 16/99, che attribuiva alla Regione il potere/dovere di stipulare apposite convenzioni con le province per stabilire le modalità di dipendenza funzionale dei Dipartimenti dell'ARPA dalle stesse.

Art. 23 (Modifica all'articolo 22 della l.r. 4/2016)

L'art. 22 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) tratta il tema specifico della "manutenzione effettuata da organizzazioni di volontariato di protezione civile", relativamente agli ambiti considerati ai precedenti artt. 19, 20 e 21, e, pertanto, le opere di difesa del suolo, gli alvei del reticolo idrico e la manutenzione diffusa del territorio.

Lo stesso art. 22, oltre a stabilire le modalità con cui devono essere programmati e/o pianificati gli interventi da eseguirsi a cura delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dispone, altresì, che gli stessi vengano eseguiti nel rispetto di un "idoneo piano della sicurezza", ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Si richiama, a questo proposito, l'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, che, riferendosi, tra gli altri, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto siano applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, come individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale individuazione è stata operata dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011, che, redatto grazie all'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno, oltre a contenere disposizioni idonee ad assicurare il più alto livello di sicurezza a tutti gli operatori volontari del sistema nazionale della protezione civile, tiene conto delle diverse esigenze di servizio che caratterizzano l'intervento dei volontari di protezione civile, nelle fasi sia di emergenza che di prevenzione e protezione, tra le quali si richiama, in particolare, quella indicata alla lettera d) dell'art. 2 del citato decreto 13/04/2011, comprensive delle attività individuate agli artt. 19, 20 e 21 della l.r. 4/2016:

- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure e agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.*

Lo stesso decreto 13/04/2011, infatti, equipara il volontario della protezione civile al lavoratore, esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto stesso, riguardanti il controllo sanitario, la formazione, l'informazione, la dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

Pertanto, si ritiene che, per le attività previste agli artt. 19, 20 e 21 della l.r. 4/2016, svolte da volontari appartenenti ad organizzazioni operanti nella protezione civile, nell'ambito di cantieri temporanei e mobili, come definiti agli artt. 88 e 89 del d.lgs. 81/2008, non sia richiesta la redazione del piano di sicurezza, essendo previsto esclusivamente l'adempimento agli obblighi riguardanti il controllo sanitario, la formazione, l'informazione, la dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale.

Solo nel caso in cui, oltre alle organizzazioni di volontariato, operino, sul medesimo cantiere, ditte o imprese, per interventi diversi da quelli svolti dalle organizzazioni di volontariato, ma complementari a questi, sarà necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, o di specifico piano di sicurezza, in relazione al grado di complessità dell'intervento (Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008).

La presente proposta di modifica persegue finalità di semplificazione amministrativa della norma vigente, in quanto il solo riferimento, al comma 2 dell'art. 22 della l.r. 4/2016, al decreto legislativo 81/2008, con l'omissione dell'esplicito richiamo al piano di sicurezza, esclude la doverosità di un adempimento che, di massima, non coinvolge le organizzazioni di volontariato di protezione civile nello svolgimento delle attività di manutenzione in esame.

Ove la modifica venisse approvata, eventuali chiarimenti interpretativi a favore dei soggetti interessati potranno essere forniti con apposita circolare regionale.

Art. 24 (Modifiche alla l.r. 33/2015)

Le modifiche introdotte alla l.r. 33/2015 sono, in primo luogo, finalizzate, con specifico riferimento all'art. 5 della medesima l.r. 33/2015, alla semplificazione delle procedure amministrative inerenti le categorie di lavori e di varianti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e, quindi, escluse dal campo di applicazione della stessa l.r. 33/2015. Si prevede, pertanto, l'adozione, da parte della Giunta regionale, degli specifici indirizzi per l'uniforme applicazione di tali disposizioni, con l'individuazione dei lavori e delle tipologie di variante rispetto ai quali si applicano le procedure semplificate, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie (comma 1, lettera a).

Al fine di escludere differenti interpretazioni, si dà atto, inoltre, dell'esclusione dal campo di applicazione della l.r. 33/2015 dei lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale (comma 1, lettera a).

La modifica di cui alla lettera b) costituisce un mero coordinamento tecnico, rispetto a quanto disposto alla precedente lettera a).

Le modifiche di cui al comma 1, lettere c) e d), riferite all'art. 8 della l.r. 33/2015, che perseguono le medesime finalità di semplificazione delle procedure amministrative, ineriscono all'espressione del parere regionale, richiesto dai Comuni per le istanze di autorizzazione all'inizio dei lavori, che viene, quindi, limitato alle opere pubbliche di interesse strategico o rilevante, la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile. Ciò permetterà la riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze di autorizzazione relative alle altre tipologie di intervento.

La modifica di cui al comma 1, lettera e) si rende necessaria in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1, lettera a), al fine di prevedere, ad integrazione dell'art. 10 della l.r. 33/2015, anche per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, l'adozione della deliberazione con la quale la Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità di svolgimento dei controlli.

Ugualmente, la modifica di cui al comma 1, lett. f), relativa all'art. 13 della l.r. 33/2015, è conseguente a quella di cui al comma 1, lettera a), in quanto occorre prevedere anche per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, esclusi dal campo di applicazione della l.r. 33/2015, l'atto deliberativo con il quale la Giunta regionale definisce, ai fini della semplificazione, gli indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni riguardanti tali interventi.

Art. 25 (Modifiche alla l.r. 12/2005)

Per ciascuno degli articoli della L.R. n. 12/2005 sui quali interviene il presente pdl vengono esplicitate le motivazioni e i contenuti delle modifiche proposte, tutte afferenti a profili di semplificazione amministrativa.

Art. 12 - Nell'articolo, già in parte modificato con l'ultima legge di semplificazione (L.R. n. 14/2016), viene esplicitata la facoltà per i piani attuativi di prevederne l'esecuzione per stralci funzionali preventivamente determinati.

Art. 13 - Le regole oggi fissate per la correzione di errori materiali e le rettifiche degli atti di PGT (*"con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata"*) vengono estese alle interpretazioni autentiche.

Art. 20 - In relazione ai Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) viene sancito che i contenuti con efficacia diretta e cogente per i Comuni sono stabiliti dai piani stessi, demandando la relativa verifica di compatibilità, che oggi spetta alla Regione, alla Provincia o alla Città metropolitana. Sembra opportuno precisare che, data la puntualità degli interventi di modifica, non si intende significare che nelle restanti parti della L.R. n. 12/2005, non modificate con il presente pdl, non sussista la competenza della Città metropolitana, laddove richiamata quella provinciale e che, in tali casi, si deve applicare quanto previsto all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 32/2015, ai sensi del quale *"Ove non diversamente disposto e in quanto compatibile, ogni riferimento alle province contenuto nella normativa regionale deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana"*.

Art. 22 - Viene estesa anche ai PTRA la procedura di aggiornamento annuale, già prevista per il PTR, a mezzo di PRS o DEFR.

Art. 80 - La proposta di modifica si rende necessaria al fine di eliminare ogni margine di dubbio circa l'attribuzione delle competenze stabilite dall'art. 80 della l.r. 12/2005, laddove una tipologia di opera (attribuita per competenza ad un ente) si collochi in un ambito (territoriale) per il quale la competenza sia attribuita ad un altro ente: ad esempio, opera di interesse o competenza regionale che si collochi in area di demanio lacuale, quindi nell'alveo delle potestà provinciali (la competenza sarà regionale per entrambi i profili) oppure opera di competenza di un parco regionale che si collochi in un'area di demanio lacuale (la competenza sarà provinciale per entrambi i profili). Le eccezioni che si propone di introdurre nei diversi commi dell'articolo 80 si ritiene siano in grado di eliminare ogni possibile ambiguità interpretativa, comportando in tal modo una semplificazione amministrativa, nella misura in cui si consente una più certa individuazione dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in caso di sovrapposizione dell'intervento rispetto ambiti di competenze spettanti a enti diversi.

Art. 92 - Il comma 5 viene modificato per cercare di qualificare il ruolo e la partecipazione della Regione Lombardia ad accordi di programma che rivestano un effettivo interesse regionale. In particolare viene modificata la lettera c), relativa alle grandi strutture di vendita previste nei PII, la cui semplice presenza ha sin qui costituito elemento determinante l'interesse regionale del PII stesso, non essendo indicata una soglia dimensionale che invece viene ora inserita (mq 10.000), come avviene in altre discipline regionali. Si allude, più precisamente, alle Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 (DGR 4/7/2007 – n. 8/5054 e modifiche seguenti), che prevedono il ricorso a strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale solo per grandi strutture di vendita con superfici di vendita superiori a mq 15.000, nonché alla L.R. 2 febbraio 2010, n. 5, in materia di valutazione di impatto ambientale, che limita la competenza regionale sulle verifiche di esclusione VIA alle grandi strutture di vendita e centri commerciali con superfici di vendita superiori a mq 15.000.

Art. 93 - Viene inserito un nuovo comma 1 *bis* in quanto il comma 1 stabilisce in 10 anni il termine convenzionale per la realizzazione degli interventi previsti dal PII, ma non prevede espressamente la decadenza dell'accordo qualora alla scadenza del termine non risultassero realizzati tutti gli interventi dei PII di rilevanza regionale. Si pone, quindi la necessità di disciplinare meglio questa evenienza, in particolare nei casi di progetti complessi di rilevanza regionale, considerando anche i tempi ormai maturi (oltre 10 anni dalla L.R. n. 9/1999) per la chiusura di molti PII avviati dal 1999 al 2001 e le difficoltà emerse, per alcuni di essi, nella completa realizzazione dei progetti.

Art. 26 (Modifica all'articolo 43 della l.r. 16/2016)

La proposta di modifica riguarda l'art. 43, comma 11, della l.r. 16/2016 che, in fase di prima applicazione, per l'anno 2016, dispone che le condizioni d'accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di cui all'art. 25, comma 3, siano definiti con provvedimento della giunta regionale.

L'art. 25 della l.r. 16/2016, in tema di sostenibilità dei servizi abitativi pubblici, prevede al comma 3 l'istituzione del contributo regionale di solidarietà quale strumento di supporto finanziario per il sostegno agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (di seguito SAP) in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio. In base alla suddetta disposizione (terminata la fase di prima applicazione) le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale sono definiti con regolamento della giunta regionale.

Con la modifica proposta si prevede di estendere anche al 2017 la modalità sperimentale e semplificatoria di approvazione, mediante provvedimento della giunta regionale, dei criteri di accesso, della misura e della durata del contributo regionale di solidarietà. Tale proposta risponde ad una duplice esigenza:

- a) la prima è dettata dalla necessità di rinviare l'approvazione del regolamento di cui all'art. 25, comma 3, in attesa che si concluda l'iter di approvazione del regolamento in tema di accesso e permanenza nei SAP di cui all'art. 23, comma 3. Tale ultimo regolamento, infatti, ha l'obiettivo di disciplinare i requisiti per l'accesso ai SAP, la soglia economica dell'indigenza nonché le soglie economiche per l'accesso e la permanenza dei nuclei familiari nei SAP. Ne deriva che, solamente a seguito della definizione delle caratteristiche e dei requisiti per l'accesso e la permanenza dei nuclei familiari, sarà possibile redigere il regolamento regionale previsto dall'art. 25 comma 3, la cui approvazione, pertanto, non potrà che essere successiva all'entrata in vigore del regolamento in tema di accesso e permanenza nei SAP;
- b) la seconda è strettamente collegata agli esiti della misura, a carattere sperimentale, relativa al contributo regionale di solidarietà per l'anno 2016, che al momento non risulta ancora conclusa. Nello specifico, il termine ultimo per la trasmissione dei dati del monitoraggio e della rendicontazione è stato fissato al 31 ottobre 2017. E' del tutto evidente che i dati e le informazioni sull'utilizzo del contributo per l'anno 2016

costituiscono elementi indispensabili per poter definire, a regime, una compiuta ed organica disciplina regolamentare.

Infine si sottolinea che la conferma anche per l'anno 2017 del carattere sperimentale della misura regionale e delle relative modalità di applicazione (assegnazione del contributo ai nuclei familiari in difficoltà economica temporanea con provvedimento della giunta regionale) scongiura il mancato utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 45, commi 3 e 4, della l.r. 16/2016, stanziata per l'anno 2017.

Titolo IV Ambito sociale e sanitario

Art. 27 (Modifiche all'art. 99 della l.r. 33/2009)

Le integrazioni all'art. 99 della l.r. 33/2009 rispondono principalmente all'esigenza di ricondurre nell'ambito del testo unico e segnatamente nell'ambito della sanità pubblica veterinaria competenze tuttora esercitate dalle ATS pur in mancanza di una chiara previsione legislativa. Di qui l'ulteriore esigenza di far salvi i provvedimenti adottati dalle ATS dopo l'entrata in vigore della l.r. 15/2016 recante modifiche al Titolo VIII della l.r. 33/2009.

Con particolare riferimento alla competenza delle ATS in ordine alla gestione delle emergenze epidemiche si precisa che essa ricomprende anche gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti; ciò al fine di demandare alle stesse ATS la costituzione dell'apposita commissione a cui compete, nei casi previsti dall'art. 5 del d.m. 298/1989 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), stabilire il valore di mercato di animali abbattuti ai fini della corresponsione di un indennizzo. In tal modo sarebbe possibile individuare più agevolmente le figure esperte dell'ambito produttivo specifico e addivenire più rapidamente alla definizione del suddetto valore di mercato, nel rispetto dei tempi previsti per la corresponsione degli indennizzi. Si tratterebbe pertanto di una significativa semplificazione procedurale.

Art. 28 (Sostituzione degli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004 e conseguente abrogazione del r.r. 4/1985)

Si propone inoltre l'aggiornamento delle disposizioni relative all'apicoltura contenute negli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004. Tale aggiornamento risponde anche ad esigenze di semplificazione in quanto la visita clinica veterinaria, attualmente prevista in tutti i casi di spostamento degli alveari e alla quale è subordinato il rilascio della certificazione sanitaria, viene prevista nei soli casi di rischio sanitario identificati dall'ATS; ciò consente un impiego più razionale delle risorse della PA e minori oneri per gli apicoltori. Si prevede inoltre l'abrogazione di un regolamento ormai obsoleto (r.r. 4/1985).

Art. 29 (Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007)

Le modifiche proposte rispondono all'esigenza di porre in capo ai comuni, per ragioni di adeguatezza, di economicità e di buon andamento dell'azione amministrativa, la competenza a svolgere i servizi di trasporto e di assistenza per gli studenti disabili.

Per ragioni di uniformità e di coordinamento, si prevede comunque l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di linee guida per lo svolgimento delle funzioni trasferite.

Art. 30 (Entrata in vigore)

La norma dispone circa l'entrata in vigore della legge.

ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL “Semplificazione 2017”

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 l. 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019
<i>finanziamento accordi per l'attrattività delle imprese</i>	art. 15	no	<i>titolo1 Spese Correnti</i>	14.01.104.8348 CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL TRAMITE DEL SISTEMA CAMERALECONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL TRAMITE DEL SISTEMA CAMERALE	4.000.000,00			14.01.104.8348 CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL TRAMITE DEL SISTEMA CAMERALECONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL TRAMITE DEL SISTEMA CAMERALE	4.000.000,00		

NOTA: per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l'indicazione del macroaggregato e capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale

“Legge di semplificazione 2017”

Relazione ex art. 28 l.r. n. 34/1978

Titolo I Ambito istituzionale

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 34/1983)

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli che secondo la legislazione già vigente (cfr., ad es., art. 1 della legge 70/80) sono posti a carico della Regione in caso di abbinamento del referendum regionale con altre consultazioni elettorali.

Art. 2 (Modifiche all'articolo 30 della l.r. 26/1993 e norma di prima applicazione)

Le modifiche, in quanto di natura ordinamentale, non hanno riflessi finanziari.

Art. 3 (Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della l.r. 34/1978)

Le modifiche apportate agli articoli della l.r. 34/78 recanti la disciplina dei fondi di riserva, essendo finalizzate all'adeguamento della legge regionale di contabilità alle disposizioni del d.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici nonché a chiarire le regole di utilizzo dei fondi, non comportano impatti finanziari sul bilancio regionale. Di natura meramente regolatoria anche le modifiche relative all'art. 59 che non determinano pertanto impatti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 4 (Modifiche agli articoli 1 e 7 della l.r. 35/2016)

Le modifiche di cui all'articolo 1, fanno riferimento a risorse già esistenti; la norma pertanto è da ritenersi neutra dal punto di vista degli impatti finanziari sul bilancio regionale. Ugualmente neutrali dal punto di vista finanziario sono le modifiche di cui all'articolo 7 che hanno natura procedurale.

Art. 5 (Modifica all'articolo 52 quater della l.r. 7/2012)

La proposta, finalizzata a promuovere l'utilizzo dell'Ecosistema Digitale E015, non comporta alcun onere finanziario in capo all'Amministrazione regionale poiché implica semplicemente che la stessa sia abilitata ad un accesso via web alle informazioni in possesso degli operatori che partecipano ai bandi. I sistemi informativi in essere sono già abilitati ad acquisire tali informazioni.

Art. 6 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT)

La modifica normativa di cui al comma 1 ha carattere procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio regionale.

In merito alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si evidenzia che la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT, attraverso il riconoscimento di attività di centrale di committenza da parte di Lispa, consentirà significativi risparmi di spesa, sia per la riduzione conseguente del numero delle stazioni appaltanti, con capacità di progettualità aggregata, sia per le consequenziali economie di scala. Già oggi le economie di scala generate da gare su progetti aggregati, ha consentito a Regione Lombardia di conseguire valori di aggiudicazione dei contratti che, paragonati agli accordi quadro nazionali, evidenziano risparmi sulle singole tariffe pari ad almeno il 20%.

Art. 7 (Disposizioni per il riordino degli assetti organizzativi della dirigenza e conseguenti modifiche alla l.r. 20/2008)

L'intervento normativo non implica ulteriori oneri per la finanza regionale, prefigurando un ulteriore riassetto organizzativo della dirigenza regionale. Le scelte sopra descritte garantiscono piuttosto la razionalizzazione ulteriore delle strutture dirigenziali grazie alla ulteriore riduzione delle stesse.

Art. 8 (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale. Modifiche alla l.r. 19/2008)

Le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b, c) ed e) della l.r. 19/2008 si riferiscono alla disciplina del riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, eventualmente regionalizzate ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa sancita in Conferenza Unificata n. 936/2006; tale disciplina viene demandata ad apposita deliberazione regionale; pertanto, trattasi di disposizioni di carattere meramente ordinamentale/procedurale e prodromiche ad un'effettiva regionalizzazione di risorse oggi statali, che per l'anno 2016 si sono attestate su circa 6 milioni di euro destinate agli enti beneficiari in Regione Lombardia.

Art. 9 (Disposizioni in tema di decadenza di comitati ed altri organismi)

La previsione ha carattere procedimentale e pertanto non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Titolo II
Ambito economico**

Art. 10 (Commissioni e comitati provinciali di cui all'articolo 34 della l.r. 31/2008 – norma transitoria)

La modifica, essendo di carattere ordinamentale, non ha impatti finanziari.

Art. 11 (Modifiche all'articolo 47 della l.r. 26/1993)

Le modifiche all'art. 47 della l.r. 26/1993 non hanno riflessi finanziari in quanto di natura ordinamentale e procedurale.

Art. 12 (Modifiche agli articoli 10 e 14 della l.r. 26/2014)

Le modifiche proposte, di natura ordinamentale, non hanno risvolti finanziari.

Art. 13 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 6/2010)

Le modifiche legislative proposte non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

Art. 14 (Modifiche agli articoli 32, 33 e 61 della l.r. 27 /2015)

Le modifiche legislative proposte non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

Art. 15 (Modifiche agli artt. 2, 8, 10 e 11 della l.r. 11/2014)

Con riferimento alla modifica all'art. 2 comma 1 lett. e bis) della l.r. 11/2014 la copertura finanziaria dell'intervento è garantita nel 2017 dalle risorse sul bilancio 2017/2019 a valere sulla missione 14 (Sviluppo Economico e Competitività), Programma 1 (Industria, PMI e artigianato) stanziata per il finanziamento della l.r. 11 /2014. La spesa è stata quantificata in fase di prima attuazione in € 4 mln. Per gli esercizi successivi al 2017 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nei limiti delle disponibilità delle risorse a valere sulla missione 14 programma 1 titolo I spese correnti e titolo II spese in conto capitale.

Le altre modifiche di cui alla l.r. 11/2014, avendo natura ordinamentale, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**Titolo III
Ambito territoriale**

Art. 16 (Procedura per l'approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e di Mantova. Modifica dell'Allegato B della l.r. 30/2006)

La norma è di carattere ordinamentale e pertanto non presenta di per sé impatti sulla finanza pubblica.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 42 della l.r. 6/2012 e conseguente modifica all'articolo 3 bis della l.r. 9/2001)

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio regionale.

La redazione e aggiornamento della cartografia di dettaglio delle strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dei vincoli di sagome e massa è effettuata dagli Enti proprietari sulla base delle informazioni già contenute nei catasti strade di ogni Ente proprietario sulle strade di competenza. Pertanto, poiché la redazione e aggiornamento della cartografia e degli elenchi strade non richiede l'implementazione dei sistemi informativi in essere, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fare fronte con le risorse di personale e informatiche già disponibili presso gli Enti proprietari.

Sulla base di detta documentazione, le Province e la Città Metropolitana potranno redigere una cartografia di sintesi. A supporto di tale attività sarà messo a disposizione da Regione anche il grafo strade regionali.

Art. 18 (Disposizioni in tema di rinnovo del materiale rotabile per il servizio di trasporto pubblico regionale e locale. Modifiche agli articoli 34 e 44 della l.r. 6/2012)

Le modifiche proposte, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto di natura.

Art. 19 (Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008)

La modifica dell'articolo 92 della l.r. 31/2008 non implica impatti finanziari sul bilancio regionale, in quanto il compenso del commissario incaricato dalla Regione è a carico del consorzio di bonifica commissariato, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 92. La modifica introdotta esplicita un onere che è già a carico degli stessi consorzi, ove commissariati. La mancata conferma della previsione del dimezzamento del trattamento economico del commissario che non proceda alle elezioni e alla costituzione della nuova amministrazione consortile nei termine assegnato dalla Giunta regionale potrebbe comportare, invero, un incremento degli oneri a carico del consorzio commissariato, in caso di proroga o sostituzione del commissario, stimabile (in base ai dati desumibili dal commissariamento in atto) in circa 15.000 euro lordi annui (equivalente a circa la metà del trattamento economico dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica, che costituisce il riferimento per il compenso dei commissari ai sensi del comma 7 dell'art. 92 della l.r. 31/2008).

La modifica dell'articolo 95, comma 5, della l.r. 31/2008 non implica impatti finanziari né sul bilancio regionale né su quello consortile, limitandosi a semplificare le procedure amministrative di assegnazione di contributi, qualora il Consiglio regionale, attraverso l'approvazione del bilancio, destinasse risorse per le azioni contemplate sia nel 1° che nel 2° periodo dello stesso comma 5.

Art. 20 (Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all'articolo 9 della l.r. 24/2006)

La proposta di modifica all'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (2 sexies e septies) si limita ad apportare chiarimenti necessari al buon esito della disciplina regionale per l'efficientamento energetico dei fabbricati, ha portata regolatoria e pertanto non determina conseguenze finanziarie sul bilancio regionale. Anche per quanto riguarda il bilancio dei comuni, la previsione di non assoggettare gli interventi di coibentazione esterna al pagamento del contributo di costruzione, avrà un impatto limitato, sia per la modesta entità dei volumi edilizi che andranno ad aggiungersi, sia perché in caso di ristrutturazione edilizia gli oneri sono già inferiori a quelli previsti in caso di nuova costruzione.

La modifica proposta alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, consentirà di far acquisire agli enti competenti i relativi proventi delle sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto dei criteri per il riparto delle spese di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (di cui all'art. 9, comma 5, lettera d) del d.lgs. 102/2014) per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Allo stato non è quantificabile o stimabile l'impatto degli introiti a tale titolo da parte di province, comuni e Città Metropolitana.

La proposta di modifica alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (articolo 9, comma 1, lettera b) non ha impatti sul bilancio regionale, in quanto per economizzare e risparmiare i costi degli enti locali per le procedure

di selezione, formazione e incarico degli ispettori degli impianti termici individua in Infrastrutture Lombarde il soggetto del sistema regionale già abilitato a svolgere in autonomia finanziaria le funzioni in materia di efficienza energetica assegnate da Regione con copertura a carico degli importi già da essa percepiti dai contribuenti termici per le funzioni svolte.

Art. 21 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 26/2003)

La modifica proposta non ha impatti sul bilancio regionale, in quanto avente portata regolatoria, incidendo sulle tempistiche di consegna di relazioni e dati da parte di ARPA.

Art. 22 (Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016)

Le modifiche proposte non hanno impatti sul bilancio regionale, in quanto aventi portata regolatoria, incidendo principalmente sull'adeguamento alla legge 132/2016 in materia di programmazione delle attività dell'Agenzia, oltre che prevedendo un'attività di semplificazione finalizzata all'eliminazione di organismi di natura provinciale non più attuali.

Art. 23 (Modifica all'articolo 22 della l.r. 4/2016)

La modifica proposta, essendo di natura ordinamentale, in quanto attinente ad aspetti procedurali, è priva di impatto sulla finanza pubblica.

Art. 24 (Modifiche alla l.r. 33/2015)

Le modifiche proposte, essendo di natura ordinamentale, in quanto attinenti ad aspetti procedurali, sono prive di impatto sulla finanza pubblica.

Art. 25 (Modifiche alla l.r. 12/2005)

Nessuna delle modifiche prospettate, in quanto di natura procedurale/ordinamentale, ha una ricaduta diretta di carattere economico-finanziario sulla Regione, né sui Comuni. Con riferimento alla nuova competenza attribuita alle Province e alla Città metropolitana in ordine alle verifiche di compatibilità tra PGT e PTR, operata con le modifiche al terzo e quarto periodo del comma 6 dell'articolo 20, si evidenzia l'assenza di maggiori oneri finanziari e di personale a carico degli enti stessi, che già svolgono una puntuale istruttoria in merito ai PGT comunali ai fini della valutazione di compatibilità con i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale. Parimenti di natura ordinamentale (e di portata chiarificatoria rispetto alla disciplina vigente) sono le modifiche apportate all'articolo 80 della l.r. 12/2005, pertanto neutre dal punto di vista finanziario.

Art. 26 (Modifica all'articolo 43 della l.r. 16/2016)

La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, in quanto le risorse per la concessione del contributo di solidarietà per il 2017 risultano già stanziare e trovano adeguata copertura nella norma finanziaria della l.r. 16/2016 (cfr. art. 45, commi 3 e 4).

Titolo IV Ambito sociale e sanitario

Art. 27 (Modifiche all'art. 99 della l.r. 33/2009)

Le modifiche, di carattere ordinamentale, non hanno risvolti finanziari.

Art. 28 (Sostituzione degli articoli 11 e 12 della l.r. 5/2004 e conseguente abrogazione del r.r. 4/1985)

Le modifiche, di carattere ordinamentale, non hanno implicazioni di carattere finanziario.

Art. 29 (Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007)

Si prevede altresì che agli oneri relativi al trasferimento di funzioni si faccia fronte con le risorse statali di cui all'art. 1, comma 947, della legge di stabilità 2016. L'ammontare di tali risorse corrisponde a circa 14 milioni di euro.